

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

# RESOCONTO STENOGRAFICO

663.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	85999	l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991) (5497).	
<b>Missioni vevoli nella seduta del 18 luglio 1991</b> . . . . .	86064	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	86010, 86013, 86014, 86015, 86016, 86017, 86018, 86019, 86020, 86027, 86030, 86031, 86032, 86033, 86034, 86035, 86038, 86042, 86043, 86049, 86050, 86052, 86057, 86058, 86059, 86060
<b>Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa</b>	86000	<b>BABBINI PAOLO</b> , (Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, l'artigianato. . . . .	86017
<b>Disegni di legge:</b>		<b>BECCHI ADA</b> (Sin. Ind.). . . . .	86059
(Approvazione in Commissione) . . .	86065	<b>BELLOCCHIO ANTONIO</b> (gruppo comunista-PDS). . . . .	86015
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	86065	<b>BERNASCONI ANNA MARIA</b> , (gruppo comunista-PDS). . . . .	86030
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione): Disposizioni per			

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
BORRI ANDREA ( <i>gruppo DC</i> ). . . . .	86042, 86043
CALDERISI GIUSEPPE ( <i>gruppo federalista europeo</i> ). . . . .	86056, 86060
CARDETTI GIORGIO ( <i>gruppo PSI</i> ). . . . .	86019
CASTAGNETTI GUGLIELMO ( <i>gruppo repubblicano</i> ). . . . .	86014
CIMA LAURA ( <i>gruppo verde</i> ). . . . .	86018, 86034, 86057, 86060
CORSI HUBERT ( <i>gruppo DC</i> ), <i>Relatore</i> . . . . .	86038, 86043, 86049, 86052, 86057, 86058
CRISTONI PAOLO ( <i>gruppo PSI</i> ), <i>Relatore</i> . . . . .	86013, 86027, 86032, 86034, 86042, 86043, 86059
DEL PENNINO ANTONIO ( <i>gruppo repubblicano</i> ). . . . .	86019
DONATI ANNA ( <i>gruppo verde</i> ). . . . .	86030
FERRARI WILMO ( <i>Gruppo DC</i> ). . . . .	86059
GRILLO LUIGI ( <i>gruppo DC</i> ). . . . .	86015
LABRIOLA SILVANO ( <i>gruppo PSI</i> ). . . . .	86057, 86058
MANGIAPANE GIUSEPPE ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ). . . . .	86049
PERINEI FABIO ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ). . . . .	86033
ROMITA PIER LUIGI, <i>Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie</i> . . . . .	86013, 86027, 86032, 86034, 86038, 86042, 86049, 86052, 86056
STRUMENDO LUCIO ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ). . . . .	86057
USELLINI MARIO ( <i>gruppo DC</i> ). . . . .	86013, 86018, 86019
VALENSISE RAFFAELE ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ). . . . .	86017, 86020, 86059
VISCO VINCENZO ( <i>gruppo sinistra indipendente</i> ). . . . .	86016
<b>Disegno di legge di conversione:</b>	
(Annunzio della presentazione). . . . .	85999
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento). . . . .	85999
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge). . . . .	86064
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio). . . . .	86064
(Approvazione in Commissione). . . . .	86065
(Assegnazione a Commissione in sede referente). . . . .	86065
(Proroga del termine a Commissioni per la presentazione di una relazione). . . . .	86060
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa). . . . .	86000
<b>Risoluzione e interrogazioni:</b>	
(Annunzio). . . . .	86068
<b>Interpellanza:</b>	
(Apposizione di firma). . . . .	86068
<b>Interrogazioni urgenti sull'omicidio di Romolo Morello a Lecce (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	86000, 86006, 86007, 86008, 86009, 86010
BARGONE ANTONIO ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ). . . . .	86006
GORGONI GAETANO ( <i>gruppo repubblicano</i> ). . . . .	86008
MENNITTI DOMENICO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ). . . . .	86009
POTI DAMIANO ( <i>gruppo PSI</i> ). . . . .	86007
RUFFINO GIAN CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	86002
<b>Corte costituzionale:</b>	
(Annunzio di sentenze). . . . .	86066
<b>Gruppi parlamentari:</b>	
(Modifica nella costituzione). . . . .	85999
<b>Votazione finale di disegno di legge.</b>	86060
<b>Votazioni nominali.</b> . . . .	86013, 86018, 86019, 86020
<b>Ordine del giorno della seduta di domani.</b> . . . .	86060
<b>Allegato A:</b>	
<b>Dichiarazioni di voto finali degli onorevoli Wilmo Ferrari, Raffaele Valensise, Ada Becchi e Laura Cima sul disegno di legge n. 5497 (legge comunitaria 1991).</b> . . . .	86069

**La seduta comincia alle 14,30.**

MARTINO SCOVACRICCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 luglio 1991.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Caveri, de Luca, D'Onofrio, Lenoci, Paganelli, Rebullà, Ricciuti, Rossi, Emilio Rubbi, Spini e Antonio Testa sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantatré, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.**

PRESIDENTE. Comunico che in data 18 luglio 1991, il deputato Ambrogio Viviani, già appartenente al gruppo misto, ha dichiarato di avere aderito al gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua asse-**

**gnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dell'ambiente e della sanità hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1991, n. 211, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione» (5852).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), in sede referente con parere della I, della V, della VI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 30 luglio 1991.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

**Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 2861. — «Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta» (approvato dalla I Commissione del Senato) (5814) (con parere della II, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad essere attualmente assegnate in sede referente:

*II Commissione (Giustizia):*

RONZANI ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» (5595).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*IV Commissione (Difesa):*

AMODEO ed altri; AMODEO ed altri e CACCIA ed altri: «Modifiche ed integrazioni della

legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti» (148-157-435) (la Commissione ha proceduto all'esame abbreviato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*X Commissione (Attività produttive):*

SANESE ed altri: «Rifinanziamento di interventi in campo economico» (4555);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Svolgimento di interrogazioni urgenti sull'omicidio di Romolo Morello a Lecce.**

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

BARGONE, VIOLANTE, RECCHIA, CONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, SINATRA, GELLI, SANNELLA, TOMA, FORLEO, MANNINO ANTONINO, UMIDI SALA, PACETTI e TESSARI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 15 luglio 1991, è rimasto ucciso a Lecce Romolo Morello, vittima di un agguato di inequivocabile stampo mafioso;

il Morello, che è uno dei fondatori della Sacra Corona Unita, ha consentito con le sue dichiarazioni di mandare sotto processo e di condannare gli affiliati alla Sacra Corona Unita (l'organizzazione pugliese di stampo mafioso);

la Corte d'Assise di Lecce ha recente-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

mente condannato 77 esponenti della Sacra Corona Unita anche grazie alle dichiarazioni del «pentito» Morello, che aveva contribuito in maniera determinante alle indagini poi sfociate nel processo contro l'organizzazione;

per queste dichiarazioni, il Morello era stato più volte minacciato ed anzi l'organizzazione aveva fatto sapere che aveva comunque eseguito nei suoi confronti una sentenza di morte;

dopo solo qualche giorno che il Morello aveva ottenuto la libertà, la sentenza di morte è stata puntualmente eseguita;

quanto accaduto appare davvero sconcertante, dal momento che il Morello non godeva di nessuna protezione, che era un bersaglio facile da colpire e quindi appariva una vittima predestinata —:

se risulti al governo quali siano le ragioni per cui la Prefettura e la Magistratura di Lecce non hanno predisposto un efficace programma di protezione del Morello;

quali misure, comunque, siano state adottate;

quale sia lo stato di attuazione del programma di protezione dei pentiti (3-03187).  
(17 luglio 1991).

POTÌ e MARZO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dalla stampa a Lecce è stato ucciso, in un agguato, Romolo Morello, accusatore nel processo della Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminosa pugliese;

le rivelazioni di questo pentito hanno consentito la condanna di alcuni esponenti di questa organizzazione malavitoso —:

quali provvedimenti fossero stati attivati per la sicurezza della persona del Morello;

nel caso non fosse stato attivato alcun provvedimento, per quale motivo ciò sia avvenuto (3-03188).

(17 luglio 1991).

GORGONI. — *Al Ministro dell'interno.*

— Per consocere:

quali siano i provvedimenti che intende adottare per fronteggiare il dilagante fenomeno della criminalità in Puglia e in particolare nella provincia di Lecce, dove, solo a pochi giorni di distanza dalla riconquistata libertà, è stato ammazzato il pentito Romolo Morello, che con la sua confessione, anche se poi ritrattata, aveva consentito in occasione dell'ultimo processo alla «Sacra Corona Unita» le condanne di ben 77 dei 134 imputati con pene complessive di 540 anni di carcere;

quali siano le ragioni per cui non sono state applicate le opportune misure di sicurezza per impedire ai *killer* di ammazzare il Morello senza alcun rischio, agendo ancora una volta in un clima di assoluta impunità;

se non ritenga che la provincia di Lecce, fino a qualche tempo fa definita isola immune dai fenomeni della criminalità organizzata, meriti da parte dello Stato una maggiore attenzione e quindi una maggiore presenza delle forze dell'ordine nei comuni e nei luoghi di villeggiatura sistematicamente aggrediti, in questi ultimi tempi, con barbara violenza attraverso bombe ad alta carica esplosiva che solo miracolosamente a tutt'oggi non hanno provocato vittime civili. La notte tra lunedì e martedì 16 luglio a Santa Caterina di Nardò è stato fatto saltare un bar con il sovrastante appartamento, peraltro abitato nel momento dell'esplosione.

La città e la provincia di Lecce sono state letteralmente aggredite in questi ultimi tempi. *Racket* ed estorsioni sono ormai fenomeni quotidiani che colpiscono indistintamente tutte le categorie produttive (imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti, proprietari di case al mare), tutti costretti a pagare forti tangenti per potersi garantire un minimo di incolumità fisica;

se non ritenga che con questa *routine* rischi di essere soffocata tutta l'economia del Salento, con lo scoraggiamento del già scarso afflusso di capitali in una regione già emarginata e al limite dell'isolamento dal resto del Paese;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

se non ritenga che occorra provvedere a far presidiare giorno e notte, e specialmente di notte, i luoghi di villeggiatura e i comuni più importanti ed a maggior rischio con nuclei mobili che visivamente diano la percezione della presenza dello Stato e se non ritenga che si debbano attivare pattugliamenti notturni strettamente coordinati tra le forze dell'ordine, utilizzando anche la polizia municipale, ove occorra;

se non ritenga che si debbano istituire numeri di telefono permanentemente attivi ai quali i cittadini possano rivolgersi anche in forma anonima per denunciare atti e comportamenti delinquenti di loro conoscenza o da loro subiti;

se non ritenga infine di dover incentivare la collaborazione dei pentiti, ma garantendone seriamente e concretamente l'incolumità anche alla luce della recente legge sulla criminalità organizzata approvata dal Parlamento (3-03189).

(17 luglio 1991).

**POLI BORTONE, MACERATINI e BAGHINO e MENNITTI.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazie e giustizia.* — Per conoscere quali siano gli elementi di cui il Governo è a conoscenza in relazione alla uccisione del «pentito» Romolo Morello assassinato in una strada di Lecce dove si trovava in libertà vigilata e dopo il processo contro elementi della criminalità organizzata a carico dei quali il Morello aveva depresso come testimone (3-03190).

(17 luglio 1991).

Queste interrogazioni, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

**GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, onorevoli deputati, nella giornata del 15 luglio è stato assassinato Romolo Morello, pregiudicato appartenente alla «Nuova Sacra Corona Unita».

Il fatto, dal quale prendono le mosse le

interrogazioni degli onorevoli Bargone, Potì, Gorgoni e Poli Bortone, pone all'attenzione di questa Assemblea alcuni aspetti della sicurezza pubblica in Puglia, che, anche a seguito delle indagini della Commissione parlamentare per il fenomeno della mafia, risulta essere oggetto di tentativi di diffusione e di infiltrazione delle organizzazioni criminali.

Per l'estrema delicatezza della questione, il Governo riconosce l'urgenza delle interrogazioni, alle quali mi accingo a rispondere sulla base degli elementi informativi attualmente disponibili.

Come ho già detto, alle ore 22,00 del 15 luglio veniva ucciso, a Lecce, Romolo Morello, appartenente alla «Nuova Sacra Corona Unita».

L'agguato è avvenuto nei pressi dell'abitazione della vittima ad opera di alcuni sconosciuti che, dopo aver affiancato a bordo di un'auto la *Citroen Visa* sulla quale si trovavano il Morello e la moglie Giovanna De Giorgi, esplodevano alcuni colpi di pistola calibro 38 uccidendo il Morello.

Al momento dell'agguato la vittima, nonostante fosse obbligata agli arresti domiciliari, si era allontanata dall'abitazione.

Romolo Morello aveva ottenuto tale tipo di beneficio grazie all'attività di collaborazione prestata con la giustizia a partire dall'ottobre 1989.

Gli onorevoli interroganti hanno chiesto di conoscere le misure di sicurezza che erano state disposte a tutela della vittima, in virtù della sua collaborazione con la giustizia.

In proposito, posso precisare che nei confronti di Romolo Morello venivano espletati ordinari servizi di vigilanza, imposti dall'applicazione nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari.

La legge infatti prevede l'applicazione di particolari forme di tutela solo nei confronti di chi collabora con la giustizia. Non è questo tuttavia il caso del Morello, il quale aveva interrotto questi rapporti con gli apparati giudiziari e di polizia.

Risalgono alla fine del 1989 le prime iniziative promosse dagli organi giudiziari e di polizia a tutela e per l'assistenza di Romolo Morello.

L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ha iniziato ad interessarsi di Romolo Morello a seguito di una richiesta del 13 novembre 1989, con la quale il sostituto procuratore della Repubblica di Lecce segnalava l'opportunità di intervenire per accertare la validità processuale delle dichiarazioni rese dal pregiudicato, all'epoca detenuto nella casa circondariale di Matera.

Un funzionario, appositamente delegato, dell'ufficio dell'Alto commissario, l'11 dicembre 1989 si recava a Lecce per definire un piano di intervento a favore del collaboratore e dei suoi familiari.

La figura del Morello si inseriva nel cruento conflitto in atto tra i fondatori della «Sacra corona unita» ed i nuovi gruppi emergenti.

Elementi dell'associazione delinquenziale Macchia - Tommasi avevano già attentato, nel giugno 1989, alla vita del Morello, riuscito a scampare fortunatamente all'agguato.

Emarginato dai capi della «Nuova sacra corona unita», Morello avrebbe deciso di collaborare con gli inquirenti soprattutto per vendicare l'assassinio di alcuni suoi affiliati.

Iniziando a collaborare nel settembre del 1989, il «pentito» aveva consentito agli inquirenti di precisare i contorni di un quadro investigativo già esistente, rendendo possibile l'incriminazione di circa 300 presunti affiliati alla «Sacra corona unita».

Dopo la concessione degli arresti domiciliari in data 2 gennaio 1990, Morello, con la moglie e il figlio, si trasferiva a Ravenna per motivi di sicurezza, in abitazione reperita dalla competente prefettura, su richiesta dell'Alto commissario.

Da quel domicilio Morello si allontanava senza giustificato motivo dopo pochi giorni, il 16 gennaio 1990, come segnalato dal giudice istruttore del tribunale di Lecce il 17 gennaio. Nella stessa data venivano revocati gli arresti domiciliari.

Subito dopo la fuga, Morello comunicava telefonicamente al giudice istruttore ed al capo della squadra mobile di essersi reso irreperibile per l'eccessiva pubblicità data dalla stampa alla sua posizione di pentito.

In attesa di possibili sviluppi della situa-

zione, l'Alto commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa sospendeva il programma di assistenza a favore del collaboratore.

Arrestato a Lecce il 15 febbraio 1990, Morello riprendeva a collaborare e il giudice istruttore, il 16 marzo dello scorso anno, chiedeva nuovamente l'attivazione del programma di assistenza e tutela.

Il prefetto di Lecce segnalava quindi, il successivo 28 marzo, all'Alto commissario e al Ministero dell'interno l'urgenza di provvedere al trasferimento in altra provincia del collaboratore, ristretto allora presso la sezione speciale dell'ospedale civile di quella città.

Morello veniva dimesso dall'ospedale il 28 marzo stesso con la concessione degli arresti domiciliari e veniva alloggiato temporaneamente presso una struttura della Polizia di Stato, per poi trasferirsi, il 7 aprile dello stesso anno, a Fano con i suoi familiari, in abitazione reperita dalla prefettura di Pesaro.

Il predetto rilasciava però ad una emittente televisiva pugliese (Tele Norba) un'intervista, trasmessa il 5 maggio 1990, nella quale affermava che le dichiarazioni rese al giudice istruttore gli erano state estorte con promesse non mantenute e che non si considerava un «pentito».

Non essendo stato rintracciato presso la sua abitazione l'8 maggio 1990, Morello veniva denunciato dal personale della squadra mobile di Pesaro per violazione degli obblighi connessi agli arresti domiciliari. Il beneficio veniva revocato dalla corte di assise di Lecce con provvedimento del 15 maggio 1990.

Due giorni dopo, il 17 maggio, il presidente della corte comunicava di non ritenere più opportuna la prosecuzione del programma di assistenza e tutela assicurato dall'Alto commissario.

Il 28 maggio Morello veniva arrestato dalla squadra mobile di Lecce e ristretto nella locale casa circondariale.

L'8 ottobre 1990 veniva scarcerato per concessione degli arresti domiciliari e si trasferiva in una località turistica del Salento, in un appartamento messo a disposizione dalle forze di polizia, mentre la procura della Repubblica di Lecce chiedeva di riattivare il

programma di assistenza a favore del collaboratore, che aveva espresso la volontà di trasferirsi a Pisa o in zone limitrofe. A seguito di tale richiesta l'Alto commissario reperiva un'abitazione a Grosseto, poi non occupata.

Il 23 ottobre dello scorso anno la prefettura di Lecce, nell'approssimarsi dell'interrogatorio del Morello nel processo contro la «Sacra corona unita», disponeva l'intensificazione delle misure di protezione nei confronti del pentito a cura della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri.

Il 10 novembre, nel corso dell'interrogatorio davanti alla corte d'assise di Lecce, Morello ritrattava gran parte delle sue dichiarazioni. Nella stessa data la corte d'assise disponeva la continuazione dello stato detentivo del Morello accordando, su sua richiesta, gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il 26 novembre la questura di Lecce comunicava che Morello, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva ritrattato massima parte delle dichiarazioni rese al giudice istruttore, per cui l'Alto commissario disponeva la definitiva sospensione del programma di assistenza a suo favore.

Così il Morello, agli arresti domiciliari, era sottoposto ai soli controlli di polizia previsti, vigendo l'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione. Tali controlli non erano soggetti a interventi dell'Alto commissario né della prefettura ed erano demandati dall'autorità giudiziaria alla squadra mobile.

A seguito del delitto sono state avviate immediatamente le indagini che, anche se prevalentemente orientate nell'ambiente malavitoso di origine, non tralasciano qualsiasi altra ipotesi investigativa, come ad esempio i propositi di vendetta coltivati da molti accusati al maxiprocesso.

Tra le ipotesi, pur nel rispetto del segreto istruttorio, posso riferire che è oggetto di attento esame da parte degli organi inquirenti la possibilità di connessioni tra l'episodio e l'omicidio di Pietro Picca, verificatosi l'11 luglio scorso, con il quale il Morello aveva stretto legami negli ultimi tempi.

Secondo gli organi inquirenti ed investigativi potrebbe infatti non essere estraneo al movente del delitto il tentativo del Morello

di potersi reinserire nel traffico di droga di Squinzano e Lecce e il conseguente conflitto con i gruppi delinquenti De Tommasi e Rizzo.

Fin qui il caso particolare, di cui sono chiamato a riferire davanti a questa Assemblea. Ma la vicenda pone un problema di maggiore ampiezza, quello della realizzazione di un efficace programma di protezione in favore dei collaboratori della giustizia. È noto a questa Assemblea che il Governo ed il Parlamento hanno recentemente introdotto delle disposizioni per assicurare la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Queste norme sono state approvate con la legge 15 marzo 1991, n. 82 (la cosiddetta legge contro i sequestri di persona), che ha convertito un provvedimento d'urgenza del Governo.

La normativa prevede interventi dello Stato in favore dei collaboratori della giustizia, da realizzare mediante uno speciale programma di protezione, le cui misure possono essere estese anche ai congiunti prossimi e ai conviventi degli stessi collaboratori.

Su questo punto sono state chieste precisazioni da tutti gli onorevoli interroganti, in modo particolare dall'onorevole Bargone, che ha chiesto di conoscere lo stato di attuazione del programma di protezione in favore dei pentiti. Devo in proposito osservare che le disposizioni recentemente introdotte nell'ordinamento sono entrate in vigore soltanto da circa quattro mesi e per la loro concreta attuazione l'amministrazione dell'interno e il Ministero di grazia e giustizia hanno già promosso tutte le iniziative necessarie.

Debbo altresì rilevare che le misure di protezione, prospettate dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, integrano e sostituiscono le analoghe misure di tutela adottate, ai sensi delle norme già in vigore, da alcuni organi dello Stato: l'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, l'autorità di pubblica sicurezza e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia, nel caso si tratti di persona che collabora con la giustizia e sia al tempo stesso detenuta.

La legge 15 novembre 1988, n. 486, ha conferito infatti all'Alto commissario lo spe-

cifico compito di adottare o di far adottare tutte le misure occorrenti ad assicurare l'incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della collaborazione fornita nell'ambito di indagini o di procedimenti relativi ad attività criminose di stampo mafioso. Per ottemperare alle finalità della legge, l'Alto commissario ha avviato iniziative che hanno consentito l'individuazione delle persone da proteggere e l'adozione di provvedimenti consistenti in misure di vigilanza idonee ad assicurare la tutela fisica di tali persone e in misure di assistenza sociale e di sostegno economico e finanziario, nei confronti sia di coloro che collaborano con la giustizia sia dei loro conviventi e familiari.

Si è ritenuto, tuttavia, di prevedere interventi più incisivi, ai quali ha inteso corrispondere la legge n. 82 del 1991, mediante la previsione di un programma speciale di protezione e di assistenza per la cui definizione è stata istituita un'apposita commissione, da me presieduta. La commissione centrale per la definizione e l'applicazione dello speciale programma di protezione ha inteso preliminarmente operare una ricognizione degli orientamenti di massima degli organi che dalla legge stessa sono deputati a formulare le proposte di tutela: ciò al fine di individuare criteri omogenei per la predisposizione del programma e delle modalità di attuazione del medesimo.

Tali criteri dovranno essere approvati con un decreto in corso di adozione da parte del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, secondo quanto previsto espressamente dal comma 3 dell'articolo 10 della legge che ho più volte citato. Per l'attuazione del programma di protezione è stato costituito, nell'ambito del dipartimento di pubblica sicurezza, un servizio centrale di protezione con carattere interforze, così come previsto dalla legge.

Sono queste le informazioni che posso fornire all'Assemblea, alla cui attenzione richiamo la circostanza che gli istituti delineati dalla legge sono entrati in vigore solo da poco tempo e rivestono un carattere profondamente innovativo per i valori della civiltà giuridica, di cui siamo tutti espressione, e per l'adeguamento della mentalità operativa degli apparati di prevenzione e di

tutela, a differenza di paesi come gli Stati Uniti, ove tale sistema è da tempo consolidato in stretta correlazione con le modalità processuali tipiche del regime accusatorio vigente in quel paese.

Posso comunque assicurare che gli organi responsabili sono fortemente impegnati a consentire la più rapida realizzazione possibile di strumenti che si stanno rivelando, ogni giorno di più, indispensabili per combattere la criminalità organizzata.

A conclusione di questo mio intervento, desidero svolgere qualche breve considerazione in ordine ad alcuni quesiti, che sono stati formulati dall'onorevole Gorgoni, sulla situazione della sicurezza pubblica in Puglia, in particolare nella provincia di Lecce.

L'onorevole Gorgoni, traendo spunto dal delitto consumato nei giorni scorsi nel capoluogo del Salento, evoca tempi e pone all'attenzione di questa Assemblea problemi che richiedono approfondimenti ben maggiori di quelli che possono oggi compiersi in occasione di una seduta circoscritta allo svolgimento di interrogazioni urgenti. Ciò nonostante, desidero fare alcune brevi precisazioni.

Ho già detto, all'inizio, dell'attenzione con la quale il Ministero dell'interno segue i problemi della Puglia; ed in questa direzione sono state sempre tenute nella massima considerazione le indicazioni e le proposte della Commissione parlamentare antimafia.

All'onorevole Gorgoni desidero ricordare che il Governo ha sempre ispirato la propria azione ad un duplice obiettivo: contenere la diffusione della malavita nelle regioni già colpite ed arrestarne l'espansione nelle altre zone del paese, come la Puglia e la Basilicata.

Per far fronte a questi fenomeni, sono state avviate alcune iniziative volte ad assicurare un maggiore controllo del territorio; e tra esse desidero ricordare la costituzione dei due nuclei di prevenzione criminale per la Puglia e la Basilicata — uno a Bari e l'altro a Taranto, con sede distaccata a Potenza — ed il rafforzamento delle strutture investigative operanti nella regione. Nella direzione auspicata dall'onorevole Gorgoni si colloca altresì l'avvio di un sistema di controllo coordinato del territorio in Puglia, la cui

estensione a quella regione, come del resto a tutto il paese, è ora prevista espressamente dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, in tema di lotta alla criminalità organizzata.

L'onorevole Gorgoni (e concludo, onorevoli colleghi) ha poi fatto riferimento ad un altro problema cui pure debbo una risposta, che è quello delle estorsioni. È stato più volte affermato dal ministro dell'interno — ed io oggi desidero ribadirlo in quest'aula — che nessuna attività di prevenzione si rivela così difficile ed irta di ostacoli come quella riferita alle estorsioni. E questo perché resta purtroppo elevato il livello di impunità di un reato caratterizzato da un basso indice di rischio.

Certo, onorevoli colleghi, il Governo non sottovaluta le denunce dei parlamentari relative al problema della Puglia, come del resto di altre zone d'Italia; ed è per questo che dobbiamo impedire che coloro che combattono la morsa soffocante della criminalità vengano lasciati soli nei loro tentativi di resistenza al delitto e nella loro naturale aspirazione di riscatto civile in quelle zone, dove devono invece trovare affermazione il diritto e sane iniziative economiche (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bargone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03187.

**ANTONIO BARGONE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi devo dichiarare insoddisfatto della risposta del Governo che è assolutamente poco convincente. Ci troviamo di fronte ad un caso, come quello del Morello, in cui un pentito ha consentito alla magistratura leccese di scoprire origini, caratteristiche, attività e capi dell'organizzazione della «Sacra corona unita», nonché moventi, mandanti ed esecutori di numerosi omicidi. Il Morello è stato in sostanza il collaboratore che più di ogni altro ha contribuito alla celebrazione del maxiprocesso di Lecce in cui sono state condannate 77 persone e con il quale, soprattutto, è stato dato un grande colpo ad un'organizzazione criminale come

la «Sacra corona unita». Va per altro detto che questa circostanza è particolarmente importante in una situazione come quella della Puglia, e del Salento in particolare, in cui l'insediamento criminale, pur abbastanza recente, già procura allarme e preoccupazione a tutta la popolazione.

Del resto la stessa Commissione antimafia — come ricordava il sottosegretario Ruffino — ha segnalato la situazione di grave allarme in cui versa la regione.

Mi pare quindi assolutamente infondata la tesi secondo la quale il Morello non avrebbe avuto diritto al programma di assistenza e di sicurezza, mentre l'articolo 9 del decreto-legge convertito nella legge n. 82 del 1991, prevede che esso debba essere posto in essere «nei confronti delle persone esposte a grave ed attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio...». Quindi, la ritrattazione successiva del Morello non poteva avere nessuna rilevanza ai fini della sua protezione.

È chiaro come il sole — chiunque lo capisce — che, avendo reso quelle dichiarazioni e fatto quelle rivelazioni che avevano squarciato il buio intorno ad una organizzazione che fino a quel momento operava senza che magistratura e forze dell'ordine ne conoscessero le caratteristiche e le attività, il Morello si trovava in una situazione di obiettivo pericolo.

Per altro bisogna dire che il Morello aveva subito l'uccisione del fratello: si era trattato di una vendetta trasversale dell'organizzazione di appartenenza.

Il fatto poi che egli fosse agli arresti domiciliari desta maggiore preoccupazione, perché sottoporre ad un ordinario controllo di polizia un detenuto con caratteristiche di questa portata è sicuramente un atto di gravissima superficialità. Mi pare pertanto incomprensibile che né la Procura della Repubblica, né il prefetto, né l'Alto Commissario abbiano pensato ad un programma di protezione. Ritengo che questo sia un messaggio allarmante e scoraggiante che si lancia verso chiunque voglia collaborare con la giustizia per aiutare a scoprire trame ed intrecci delle organizzazioni criminali.

Devo segnalare quindi la contraddizione

esistente tra la legislazione vigente e la sua applicazione. Il provvedimento, i cui articoli 9 e 10 prevedono il programma di sicurezza per i pentiti, è stato adottato dal Governo con decreto-legge, proprio perché ne sono stati riconosciuti i presupposti d'urgenza. Non riesco a capire cosa, a distanza di sette mesi, impedisca al Governo di articolare la sua attività, di renderla concreta e di arrivare ad adottare provvedimenti in questa direzione.

Siamo ancora alla fase della ricognizione degli orientamenti e delle situazioni presenti nel paese, con il risultato che si verificano episodi come quello del Morello, che preoccupano soprattutto perché disegnano una situazione nella quale lo Stato risulta inaffidabile anche nei confronti di chi, pur essendo pregiudicato, ha deciso di collaborare con la giustizia.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bargone, la prego di concludere poiché il tempo a sua disposizione è terminato.

**ANTONIO BARGONE.** Sì, signor Presidente, concludo subito.

Mi pare pertanto che la risposta del sottosegretario sia non soltanto poco convincente, ma anche abbastanza preoccupante (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Potì ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03188.

**DAMIANO POTÌ.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non posso ritenermi completamente soddisfatto della risposta fornita dal Governo in quanto ritengo non siano state assicurate adeguate misure di sicurezza e di protezione ad un personaggio che, sia pure saltuariamente ed in maniera discontinua, aveva collaborato con la giustizia.

A tale personaggio era stata, per altro, già preannunciata una condanna a morte. Egli apparteneva ad una famiglia la quale aveva già subito un delitto per tali motivi.

Ritengo pertanto che non siano state poste

in essere tutte le misure per assicurare la continuità di protezione e di tutela, in una regione nella quale, purtroppo, il fenomeno della criminalità organizzata comincia ad assumere dimensioni preoccupanti.

Si adducono motivi legati ai tempi: la nuova norma è entrata in vigore da poco, così come solo recentemente sono entrate in vigore disposizioni più restrittive, in tema di lotta alla criminalità organizzata. Ma queste non sono ragioni sufficienti per non predisporre con maggiore tempestività misure minime di protezione, che consentano di affrontare meglio, se non di sconfiggere, questa criminalità organizzata.

Di fronte a simili trascuratezze e superficialità, certamente altri pentiti, altri personaggi che potrebbero aiutare la giustizia e lo Stato, nel quadro di un'azione tesa ad eliminare o quanto meno ridurre tali fenomeni di criminalità nel Mezzogiorno, e in particolare in Puglia, verrebbero a correre dei pericoli.

Signor rappresentante del Governo, colgo l'occasione per sottolineare questa nostra preoccupazione, questa preoccupazione delle genti di Puglia, in particolare della provincia di Lecce e di tutto il Salento: località dove fino a pochi anni fa il fenomeno della criminalità organizzata era inesistente, ma dove purtroppo adesso il dilagare di fatti criminosi comincia ad essere sempre più preoccupante.

Vorrei quindi richiedere una maggiore attenzione e la predisposizione di misure adeguate da parte dello Stato. Non è ammissibile che in piccoli comuni (di 5-10 mila abitanti), specialmente nella provincia di Lecce e in tutto il Salento, dove un tempo le stazioni dei carabinieri erano presidi di riferimento certo, tali stazioni vengano gestite da due o tre carabinieri, magari con l'uso della segreteria telefonica! In tal modo non è certo possibile dare una tempestiva risposta in casi di urgenza e di pericolo. Occorre viceversa un potenziamento delle stazioni esistenti e la costituzione di nuove, specialmente nei mesi estivi, quando l'afflusso di turisti fa quasi raddoppiare la popolazione della provincia di Lecce e dell'intero Salento.

Colgo l'occasione per sollecitare il Governo perché siano predisposti interventi incisi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

vi e tempestivi per scoraggiare tali fenomeni criminosi. È ancora possibile salvaguardare questa regione, una regione sana e prospera che vuole andare avanti con le proprie forze e affrontare nella legalità i suoi problemi di sviluppo.

Chiedo infine al Governo di prestare, più in generale, maggiore attenzione ai problemi del Mezzogiorno, in particolare a quello dell'occupazione. Infatti, soprattutto la disoccupazione giovanile costituisce l'*humus* principale della crescita e del dilagare della devianza e della criminalità organizzata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gorgoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00189.

**GAETANO GORGONI.** Onorevole sottosegretario, le diamo atto della cortesia e della puntualità con cui ha risposto alle interrogazioni sull'assassinio del pentito Morello. Non possiamo però non esprimere la nostra amarezza e preoccupazione per una risposta — della quale siamo dunque profondamente insoddisfatti — che assolutamente non favorisce la soluzione di un problema che resta drammaticamente irrisolto.

Non ho molto da aggiungere a quanto detto poc'anzi dall'onorevole Bargone in relazione alla superficialità con la quale è stata affrontata la questione concernente l'assistenza e la protezione del pentito Morello. Mi limiterò quindi a sviluppare alcune brevissime considerazioni.

Il Morello avrebbe dovuto essere — naturalmente — protetto, visto che era già sfuggito ad un altro attentato. Infatti, soltanto pochi giorni prima, la famiglia del marito della sorella aveva subito a Cavallino, rione Castromediano, un gravissimo attentato: una bomba nascosta vicino ad un deposito di macchine aveva fatto salvare l'intero fabbricato in cui vive la famiglia.

Signor sottosegretario, le diamo atto che in più occasioni il ministro dell'interno ha dichiarato l'urgenza e la necessità di modificare in senso più rigoroso la legislazione attuale, riducendo quell'alto tasso di garantismo che continua ad essere la ragione vera che alimenta un fenomeno criminale...

**MAURO MELLINI.** Dov'è finito il tasso di garantismo...?!

**GAETANO GORGONI.** Lascia stare, Mellini! È un fenomeno che ha oltrepassato da tempo i limiti di guardia.

Dobbiamo però con altrettanta amarezza constatare che il Governo mentre proclamava i suoi buoni propositi cercando di trasformarli in norme di legge, riuscendovi solo in parte (con l'approvazione del provvedimento sulla criminalità organizzata), non ha avuto la forza di chiedere, per esempio, alla sua vasta maggioranza (vasta solo dal punto di vista numerico, ma carente da quello della volontà politica) di essere coerente con le sue dichiarazioni di principio, anche a costo di porre la fiducia sul provvedimento contro la criminalità organizzata, così come ha fatto in altri casi.

Il risultato è che oggi ci troviamo di fronte ad una situazione che, pur rappresentando un passo in avanti rispetto al passato in ragione dell'approvazione della legge sulla criminalità organizzata, rimane piena di incertezze e di grandi vuoti, in quanto le buone intenzioni non si mantengono a colpi di chiacchiere, come non si sconfigge a colpi di chiacchiere, quell'esercito criminale che pullula con le sue bande armate come in una foresta dalle mille insidie. Con i *Pater noster* non si governano né si salvano le repubbliche! Allo stesso modo non si fermano i delinquenti con le giaculatorie, né con i permissivismi, né con i garantismi, né con le indulgenze di vario colore.

Ha ragione, quindi, quella stampa pugliese che in questi giorni ha affermato che, davanti all'esecuzione di Romolo Morello, il cittadino del Salento e di Puglia si sente cittadino onorario della Sicilia o della Campania o della Calabria, tanto tra poco non ci sarà nulla che ci differenzierà da codeste regioni.

Quello che il Governo non ci ha detto oggi è che cosa in concreto abbia fatto o intenda fare per realizzare le condizioni per lottare contro la criminalità in maniera efficace e conclusiva. Non ci ha detto in che modo si debba affrontare il problema delle caserme, cosiddette... «citofoniche» alle quali faceva poc'anzi riferimento l'onorevole Damiano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

Potì, ovunque disseminate, nelle quali ad una certa ora una voce metallica e lontana risponde al cittadino che chiede un aiuto immediato, spinto dall'urgenza di una necessità che è come un soffio che gli aleggia sul collo. Questa voce asettica e inumana gli dice di rivolgersi altrove, magari a quel mitico 113 che il più delle volte resta sordo alle chiamate e che, quando risponde, arriva con molto ritardo, a crimine già consumato.

Il Governo non ci ha detto che cosa è stato fatto di quanto ebbe a dichiarare in aula il Presidente del Consiglio, in occasione della sua relazione programmatica, circa l'invocato (da più parti) aumento degli organici dei carabinieri. Non sappiamo quali strumenti siano stati predisposti al riguardo e quali mezzi finanziari siano stati destinati alla bisogna. Non ci ha detto se siano stati stanziati denari da utilizzare per il pagamento degli straordinari in favore dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine, per consentire loro di prestare più ore di servizio, sopperendo così alle esigenze ormai ineludibili del pattugliamento del territorio, che non è sufficiente prevedere per legge ma va realizzato concretamente. Occorre anche assicurare il piantonamento continuato, ventiquattro ore su ventiquattro, di quelle caserme di cui parlavo prima, oggi piantonate — si fa per dire — dal citofono su quasi tutto il territorio nazionale: 4.000 caserme su 5.000 hanno un citofono per rispondere, anziché il carabiniere di piantone!

Il Governo non ci ha detto ancora quali siano i mezzi, quale la tecnologia, quali le strutture moderne oggi a disposizione delle forze dell'ordine chiamate a fronteggiare quasi inermi una malavita che ormai domina incontrastata in Italia, in Puglia, nel Salento, nelle zone calde delle regioni a rischio. La malavita organizzata, signor sottosegretario, condiziona, nel Salento ed in tutta la Puglia, l'economia, lo svolgimento delle attività imprenditoriali, professionali, commerciali, artigianali, turistiche; minaccia di soffocare lo sviluppo della zona rendendo la Puglia ormai simile a quelle aree dove lo Stato ha perduto il controllo del territorio.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, il tempo a sua disposizione è terminato.

GAETANO GORGONI. Concludo, signor Presidente.

Il Governo non ci ha ancora detto come intenda affrontare questa emergenza che ha i connotati di una calamità nazionale, né ci ha detto quali siano le sue considerazioni sul fatto che ormai oltre il 90 per cento dei delitti rimane impunito. Qual è la posizione del Governo? Ritiene o non ritiene che sia arrivato il momento di riconsiderare *ab imis* tutta la politica di repressione del fenomeno criminale,? O si vuole andare avanti ancora con il permissivismo, con il supergarantismo, concedendo libertà che oggi non è pensabile poter dare a coloro che non rispettano la nostra società?

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, le ripeto che il tempo a sua disposizione è terminato.

GAETANO GORGONI. La criminalità, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ha assunto ormai i connotati di un nuovo nemico che batte alle porte di quest'Italia infelice; nuovi barbari che questa volta non vengono da lontano, ma dalle pieghe di una società complessa e difficile che questo Governo e questa maggioranza non riescono più a controllare.

MARIO PERANI. Perché manchi tu!

GAETANO GORGONI. Ecco le ragioni per le quali noi repubblicani siamo assolutamente insoddisfatti della risposta che il Governo oggi ci ha dato.

PRESIDENTE. L'onorevole Mennitti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Poli Bortone n. 3-03190, di cui è cofirmatario.

DOMENICO MENNITTI. Signor sottosegretario, replico anche a nome della collega Poli Bortone, prima firmataria dell'interrogazione, per rappresentarle la nostra insoddisfazione in rapporto alla risposta fornita.

Lei ha tratteggiato puntigliosamente la

figura del Morello, quasi a voler fare intendere che si trattasse di un personaggio che non era meritevole di particolare protezione. Devo dirle che credo nessuno degli interroganti abbia inteso conferire al Morello le caratteristiche di una figura diversa da quella che era effettivamente. Ritengo però che il personaggio meritasse una particolare protezione perché — lo ha ricordato il collega Bargone — è stato l'elemento determinante che ha consentito agli inquirenti di mettere le mani su una organizzazione della quale non si sapeva nulla prima che egli cominciasse a parlare.

Dirò di più, signor sottosegretario: il guaio vero è che c'è stata convinzione che non soltanto non sia stato protetto il Morello, che pure è stato un personaggio abbastanza ambiguo, ma che non sia puntualmente protetto nessuno che voglia collaborare con la giustizia. Chiunque lo faccia è poi abbandonato a se stesso, messo cioè nelle condizioni di subire le più atroci rappresaglie senza alcuna tutela da parte dello Stato.

Detto questo, credo che le interrogazioni avessero l'intendimento di sollevare il più ampio problema delle condizioni dell'ordine pubblico in Puglia, una regione dove questi fenomeni malavitosi erano in un primo tempo limitati all'ambito del contrabbando delle sigarette e del commercio degli stupefacenti, mentre oggi sono divenuti più gravi e più complessi, non soltanto per essersi estesi sul territorio, ma anche e soprattutto per le implicazioni notevoli determinatesi nell'ambito della vita pubblica.

Lei sa, signor sottosegretario, che il ministro Scotti ha indicato alcuni comuni della Puglia come particolarmente meritevoli di attenzione per via di talune implicazioni mafiose. Sa inoltre che, anche per via dell'esistenza in Puglia di notevoli investimenti operati da enti appartenenti all'area statale ed in virtù di appalti particolarmente consistenti, si registra nel settore economico una presenza abbastanza radicata della delinquenza organizzata.

Rispetto ad un fenomeno che diventa più grave e complesso ed esige interventi, notiamo invece ogni giorno una risposta estremamente priva di consistenza e di forza.

Devo rappresentarle, senatore Ruffino,

che in Puglia, dove ci si attenderebbe un intervento energico e risolutivo dello Stato per il completamento degli organici dei magistrati e per il rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, siamo costretti, in qualità di deputati della regione, a registrare quotidianamente le lamentele ed i dissensi, anche clamorosi, che vengono manifestati. Le puntualizzazioni che sono state operate, infatti, tra cui quella della Commissione antimafia e quella recentissima del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, non riescono non dico a risolvere i problemi, ma neppure a porli su un piano di adeguata consapevolezza.

L'insoddisfazione che le ho rappresentato e che in conclusione ribadisco è relativa ad un piano di intervento che sentiamo essere lento, carente ed inefficace per una regione che credo abbia ancora la possibilità di non giungere a forme di degrado quali quelle registrabili in territori limitrofi, e che tuttora appare destinata fatalmente a finire sullo stesso piano se gli interventi continueranno ad essere segmentati, frammentari ed inefficienti.

Per questo motivo, pur valutando l'immediatezza con la quale è stata fornita, riteniamo che la risposta non sia soddisfacente, soprattutto rispetto a quanto si attendono le popolazioni interessate.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni urgenti sull'omicidio di Romolo Morello a Lecce.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (5497).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 23.

Avverto che, dovendosi procedere nel pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

siegua della seduta a votazioni nominali, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo all'articolo 24, nel testo della Commissione.

## SEZIONE II.

## RISPARMIO.

## ART. 24.

*(Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi in materia di raccolta del risparmio: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformità dei seguenti principi:

a) l'attività di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle società di capitali nonché le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;

b) gli enti creditizi restano soggetti per le attività esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorità dello Stato membro della Comunità economica europea che ha dato l'autorizzazione, purché ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;

c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attività siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;

d) gli enti possono procedere alla pubblicità relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attività dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attività creditizia e finanziaria;

e) dovrà essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia;

f) restano ferme, in ogni caso, le disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, comprese, tra l'altro, quelle ivi stabilite relative ai casi di controllo per patti di sindacato sia diretti che indiretti e quelle che considerano controllanti, anche attraverso un patto di sindacato, i partecipanti a un patto di sindacato nonché quelle contenute nel comma 6 dell'articolo 27 della citata legge n. 287 del 1990, che vieta il rilascio dell'autorizzazione alla acquisizione o alla sottoscrizione di azioni o quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso, ai soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari quali gli enti o società che hanno per oggetto l'attività assicurativa che non sono compresi tra quelli finanziari così come definiti al paragrafo 6 dell'articolo 1 della direttiva né sono agli stessi assimilabili;

g) restano ferme, in ogni caso, le disposizioni contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, comprese, tra l'altro, quelle ivi stabilite che vietano agli enti creditizi di effettuare operazioni in valori mobiliari per proprio conto o per conto della clientela.

2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro 45 giorni, è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia.

3. Dopo l'articolo 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«ART. 27-bis. — *(Partecipazione degli enti creditizi).* — 1. L'acquisizione o sottoscrizione, effettuata da un ente creditizio direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, di azioni o quote di società o enti che esercita-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

no attività diverse da quelle consentite all'ente creditizio medesimo, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore all'1 per cento del capitale della società o ente partecipati.

2. Non possono essere autorizzate le operazioni di acquisto o sottoscrizione per effetto delle quali la partecipazione risulti superiore al 5 per cento del capitale della società o ente o ne comporti comunque il controllo o il valore di libro della partecipazione risulti superiore al 2 per cento del patrimonio netto dell'ente creditizio. Il limite del 2 per cento del patrimonio netto è computato tenendo conto anche del valore di libro delle partecipazioni possedute dall'ente creditizio in società che controllano la società o ente partecipati o che ne sono controllate, direttamente, o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona.

3. Per le partecipazioni di cui al comma 1 superiori all'1 per cento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 27.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società finanziarie che controllano enti creditizi o ne sono controllate.

5. Le azioni o quote detenute in via temporanea a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni ai fini del calcolo dei limiti fissati nei commi 1, 2 e 3.

6. Per le operazioni di acquisizione o sottoscrizione da parte di enti creditizi di azioni o quote di altri enti creditizi resta ferma la disciplina di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni».

4. In quanto compatibili si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e

comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.

A tale articolo sono stati presenti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

24. 6.

Piro.

*Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).*

\* 24. 1.

Governo.

*Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).*

\* 24. 4.

Del Pennino, Grillo Salvatore,  
Martino, Pellicanò, Dutto,  
Poggiolini, Bruni Giovanni,  
Galasso.

*Al comma 2, sostituire le parole da: coordinato fino alla fine del comma con le seguenti: , apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.*

24. 2.

Governo.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

24. 5.

Del Pennino, Grillo Salvatore,  
Martino, Pellicanò, Dutto,  
Poggiolini, Bruni Giovanni,  
Galasso.

*Sopprimere il comma 3.*

24. 3.

Governo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«7. I limiti previsti nel presente articolo non si applicano agli istituti e alle sezioni di credito speciale».

24. 7.

Usellini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 24 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Piro 24.6; accetta l'emendamento del Governo 24.1, identico all'emendamento Del Pennino 24.4; ed accetta altresì l'emendamento 24.2 del Governo, purché riformulato, nel senso di renderlo non già sostitutivo di una parte del comma 2, bensì aggiuntivo, in fine del medesimo comma 2. Esprime parere contrario sull'emendamento Del Pennino 24.5, mentre accetta l'emendamento 24.3 del Governo. Osservo che, ove quest'ultimo emendamento venisse approvato, l'emendamento Usellini 24.7 (sul quale comunque la Commissione esprime parere contrario), dovrebbe ritenersi precluso.

PRESIDENTE. Il governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 24.1 e 24.3 del Governo; raccomando pure l'approvazione dell'emendamento 24.2 del Governo, del quale accetto la riformulazione proposta dalla Commissione; concordo quanto al resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché l'onorevole Piro non è presente s'intende che non insista per la votazione del suo emendamento 24.6.

MARIO USELLINI. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

Avverto che sull'emendamento Piro 24.6, fatto proprio dall'onorevole Usellini, è stata chiesta la votazione nominale.

Sospendo pertanto la seduta per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 15,25,  
è ripresa alle 15,45.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Piro 24.6, fatto proprio dall'onorevole Usellini, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	324
Votanti . . . . .	323
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	162
Hanno votato sì . . . . .	144
Hanno votato no . . . . .	179

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti 24.1 del Governo e Del Pennino 24.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di Comitato dei nove avevo chiesto che il Governo confermasse una dichiarazione resa in Commissione nel

corso dell'esame della legge relativa all'anti-trust.

A fronte di un emendamento presentato dall'onorevole Bellocchio, che chiariva la non equiparabilità dell'attività degli enti assicurativi e di quella delle banche e delle società finanziarie, avevo invitato, nella mia qualità di relatore sul provvedimento, il proponente a ritirare l'emendamento, perché il testo della norma, già modificato dalla Commissione, aveva quel significato.

Il parere del Governo in materia fu espresso dal sottosegretario Sacconi, il quale, come risulta dal resoconto stenografico della seduta del 1° marzo 1990, della Commissione finanze, disse testualmente: «Confermo che l'interpretazione del Governo va nel senso indicato dal relatore e cioè che quella assicurativa rientra tra le attività non bancarie e non finanziarie».

Poiché vi è stata incertezza nell'applicazione di questa norma, la Commissione ha predisposto un testo che, nel ribadire tale disposizione, ne esplicitava la portata.

Questa è la ragione per cui la Commissione ha licenziato il testo oggi all'esame dell'Assemblea. Il Governo ha invece presentato l'emendamento 24.1 soppressivo delle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 24, nel testo della Commissione. Non si capisce quale ne sia la ragione, se cioè esso voglia avallare un'interpretazione diversa da quella che lo stesso Governo ha ritenuto fondata al momento dell'approvazione del testo, ovvero se intenda ottenere per questa via una modifica della legge.

Invito quindi il Governo a ritirare il suo emendamento 24.1 e a consentire l'approvazione del testo predisposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guglielmo Castagnetti. Ne ha facoltà.

**GUGLIELMO CASTAGNETTI.** Signor Presidente, a nome del gruppo repubblicano invito i colleghi ad approvare gli identici emendamenti 24.1 del Governo e Del pennino 24.4.

In tal modo, verrebbero respinte le norme

introdotte dalla Commissione finanze con il parere contrario del Governo, le quali porrebbero vincoli inaccettabili al nostro sistema bancario e, attraverso esso, all'intero sistema economico e finanziario. Sappiamo che il problema è vecchio; dietro un certo zelo, apparentemente rivolto contro ipotesi di *trust*, si cela una mentalità ostile alla cultura d'impresa e che tende a preservare il sistema bancario da ogni flessibilità di mercato, per mantenerlo sotto rigida tutela da parte della lottizzazione partitocratica.

A nostro avviso, vi è l'esigenza di perseguire l'obiettivo del dinamismo economico e dell'efficienza del sistema ed occorre sottrarre alla tutela stretta dei partiti il mondo bancario. Voglio ricordare che in Italia il 70 per cento delle banche è pubblico; consentire l'accesso di energie nuove significa sottrarre le banche ai vincoli tuttora esistenti.

Se invece fossero accolte le norme contenute nel testo e proposte dalla Commissione finanze e fossero respinti gli emendamenti soppressivi in discussione, risulterebbero fortemente limitate le attività di credito per quanto riguarda il *merchant banking* e le forme di finanziamento con partecipazione agli utili, che rappresentano strumenti moderni per la raccolta di investimenti destinati alle attività produttive.

La Commissione finanze ha paradossalmente introdotto elementi rigidi e vincolistici proprio in un provvedimento che tende ad adeguare la nostra normativa a quella europea. Si tratta di misure che vanno quindi in seno assolutamente opposto alla logica di libero mercato che deve presiedere al nostro ingresso in Europa.

Per tali ragioni, invito nuovamente i colleghi ad approvare gli identici emendamenti Del Pennino 24.4 e 24.1 del Governo, allo scopo di dare la possibilità alle banche di operare evitando di porre il nostro sistema bancario e finanziario in condizioni di minorazione nel momento in cui, dopo il 1992 — con la libera circolazione del capitale e delle attività bancarie — le banche estere non sarebbero vincolate, mentre le nostre risulterebbero impedita da lacci e laccioli frutto di una cultura vincolistica poco consona al nostro ingresso in Europa (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

**ANTONIO BELLOCCHIO.** Signor Presidente, il collega Usellini ha correttamente ricordato le vicende attraversate dalla norma al nostro esame e soprattutto l'atteggiamento del Governo il quale, intervenendo in occasione della presentazione di un mio emendamento, quello cui si è riferito l'onorevole Usellini, ne chiese il ritiro poiché si riconosceva nell'interpretazione autentica data dal relatore alla norma in questione.

Non conosciamo i motivi dell'attuale ripensamento (a meno che non siano quelli testé esposti dal collega Guglielmo Castagnetti).

Non ne faccio una tragedia o un dramma, perché una volta affermata una determinata posizione si può sempre cambiare idea; tuttavia, il rappresentante del Governo allora presente alla discussione, il sottosegretario di Stato per il tesoro, non ha chiarito le ragioni del suo mutar d'opinione. Vedo che il sottosegretario di Stato per l'industria, che si occupa del settore delle assicurazioni, ha preannunciato alla Presidenza la propria intenzione di prendere la parola, ma avrei preferito che ad intervenire fosse proprio colui il quale assunse in sede di Commissione, a nome del Governo, le posizioni che ho richiamato. Mi riferisco all'onorevole Sacconi, oggi assente, il quale avrebbe potuto chiarire alla Camera le ragioni di un simile ripensamento.

Avendo il collega del gruppo repubblicano motivato, richiamandosi alla cosiddetta legge Amato, l'appoggio della propria parte politica all'emendamento del Governo, mi si consenta di dire qualcosa sulle argomentazioni esposte.

Intanto, preciso che non siamo per vincoli inaccettabili o per regimi vincolistici né siamo ostili alla cultura dell'impresa; tuttavia, è indubbio che il nostro sistema creditizio abbia bisogno di regole certe. È vero che la legge Amato ha rappresentato un atto dovuto e che essa ci ha posto nelle condizioni di affrontare la concorrenza, tuttavia riteniamo che, al male della lottizzazione partitica, per quanto riguarda le nomine, non deve

essere aggiunto un altro guasto: che gli industriali, cioè possono determinare i flussi di finanziamento una volta entrati nelle banche per una quota superiore al 49 per cento, quella oggi consentita.

Sono i motivi per i quali riteniamo che il Governo farebbe bene a ritirare il suo emendamento 24.1. Sulla base di essi, invitiamo i colleghi a sostenere l'azione che unanimemente la Commissione finanze ha posto in essere allorché furono votate la legge Amato e la normativa anti-trust.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luigi Grillo. Ne ha facoltà.

**LUIGI GRILLO.** Signor Presidente, il collega Bellocchio ha concluso il suo intervento sostenendo che la Commissione finanze ha approvato unanimemente la correzione del testo governativo oggi al nostro esame. Ora, mi pare che non si possa proprio sostenere una cosa del genere, poiché la modifica alla quale ci riferiamo è stata introdotta nel testo originario con una maggioranza di sei voti favorevoli contro quattro contrari.

Malgrado questa polemica tutto sommato marginale, desidero, signor Presidente, ripilogare il senso ed il significato di una posizione che si è sviluppata negli ultimi due anni. Con una premessa: dal momento che si discute dei rapporti fra banche ed assicurazioni, ritengo che non si possa prescindere dalla constatazione della debolezza del nostro sistema bancario rispetto a quelli di altri paesi. Tale condizione di inferiorità deriva dalle dimensioni più contenute delle banche, dal modesto sviluppo di forme di intermediazione diverse da quelle tradizionali, dalla limitata possibilità per le banche di operare nel breve, nel medio e nel lungo termine, dall'assoggettamento ad una normativa più stringente in materia di partecipazioni, dalla disciplina fiscale maggiormente gravosa cui le banche sono sottoposte, dal più oneroso vincolo di riserva obbligatoria, dalla maggiore rigidità in tema di costo del lavoro.

Tutto ciò si traduce in una limitata capacità di finanziare la nostra economia. Le banche oggi non sono attrezzate per portare l'impresa sul mercato dei capitali. Da due

anni a questa parte, il Governo ed il parlamento, per rendere il nostro sistema all'altezza della situazione, hanno approvato tre progetti di legge molto importanti: la legge Amato, quella sulle SIM e la disciplina anti-trust.

Il Governo, poi, interpretando a mio modo di vedere correttamente queste normative, ha approntato un decreto, con cui potessero essere in qualche modo esplicitati il senso ed il significato dei rapporti fra banche ed assicurazioni. In Commissione finanze, come dicevo, è passata invece a maggioranza una linea diversa; un'impostazione che, se dovesse essere confermata dall'Assemblea, comporterebbe l'introduzione di controlli esasperati all'interno di un sistema bancario che già oggi soffre dei problemi enunciati e l'esclusione delle assicurazioni dal novero dei partecipanti legittimi e senza vincoli al capitale delle banche. Approvando la legge Amato, invece, avevamo adottato il modello della società per azioni, agevolando in qualche modo il processo di privatizzazione del nostro sistema bancario.

Secondo la mia opinione, occorre creare nel nostro paese una classe di soggetti che abbiano l'intenzione di partecipare nelle banche senza essere spinti da interessi industriali o, comunque, senza essere in conflitto con le stesse.

Escludere dal novero dei soggetti previsti le imprese assicurative significa di fatto escludere le uniche imprese in grado di fornire le premesse per il raggiungimento di tale obiettivo.

Va tenuto presente che le imprese in questione non hanno alcun bisogno di finanziamenti delle banche e quindi non vi è il pericolo di un conflitto di interessi.

Voglio anche citare, signor Presidente, i paesi con una legislazione flessibile, cioè i paesi che si sono dati un ordinamento in base al quale le partecipazioni del sistema bancario nelle assicurazioni e viceversa sono un fatto operativo: Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si tratta di paesi che hanno una legislazione del tipo di quella ricordata.

Approvare una normativa del genere ,

signor Presidente, così come quella proposta nel successivo emendamento 24.2 del Governo (la mia dichiarazione di voto deve intendersi riferita a tale emendamento), significa soltanto introdurre un articolo volto a disciplinare *ex novo* la materia delle partecipazioni dirette o indirette degli enti creditizi in società operanti in settori diversi da quello creditizio e finanziario. Si tratta della riproposizione — occorre che l'Assemblea sappia — di un emendamento già presentato nel corso di lavori parlamentari e respinto dal Parlamento.

Concludendo, signor Presidente, se non venissero approvati gli identici emendamenti 24.1 del Governo e del Pennino 24.4, sui quali voterò a favore, otterremmo il risultato che le banche italiane non potranno fare ciò che viceversa le banche estere dal 1993 potranno fare, perché nei loro confronti non vi è alcun impedimento ad operare in Italia nel modo prospettato (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

**VINCENZO VISCO.** Signor Presidente, vorrei che sulla questione si evitassero, considerato l'argomento le confusioni pericolose, in cui mi pare siano incorsi i colleghi Guglielmo Castagnetti e Luigi Grillo.

Il problema nasce dal fatto che, quando si discusse la cosiddetta legge anti-trust, sulla questione del rapporto tra banche imprese assicurative in Commissione finanze emerse una posizione sostanzialmente unanime; ricordo che l'unico ad avanzare dubbi in proposito fui proprio io, ma il mio punto di vista non venne accolto. Tale posizione venne non solo approvata dalla Commissione (non so dove fosse allora il collega Luigi Grillo, perché non si svolse un dibattito sulla questione), ma anche confermata dal Governo in modo esplicito e formale, come risulta dagli atti parlamentari.

Pertanto il significato della legge è quello indicato e nessun altro. Si può discutere su un tale orientamento (e personalmente non ero d'accordo), ma, a mio avviso, se si deve

intervenire nel senso detto, occorre in apposito provvedimento legislativo.

È successo che il Governo ha emanato un decreto che va chiaramente contro l'interpretazione letterale e autentica della norma. Il problema non è di sostanza, ma — ed è delicatissimo — di correttezza del procedimento legislativo. Se il Governo ritiene che l'interpretazione data debba essere cambiata, deve modificare la legge che ho ricordato; non può surrettiziamente con un decreto fornire un'interpretazione totalmente opposta.

Dirò di più: se passano gli identici emendamenti 24.1 del Governo e Del Pennino 24.4 e il successivo emendamento 24.2 del Governo, che richiama la legge in questione, poiché non vi è dubbio che la loro interpretazione è quella qui sostenuta dai colleghi, tutto lo sforzo apparentemente innovativo emerso dal dibattito verrà meno. Essi fanno riferimento ad una norma che ribadisce il significato delle leggi che il Parlamento ha approvato in passato.

Se quindi il Governo sulla questione specifica del rapporto tra banche e compagnie di assicurazione intende cambiare parere può farlo, ma dovrà ricorrere ad un apposito provvedimento legislativo.

Non ho nulla in contrario — lo ripeto — ad un eventuale mutamento di opinione, ma è inaccettabile che le decisioni vengono assunte in questo modo, scavalcando la volontà liberamente espressa dalle Camere elette sovranamente.

Invito pertanto i colleghi a respingere, per il motivo che ho detto gli identici emendamenti 24.1 del Governo e Del Pennino 24.4.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE VALENSISE.** Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale sull'emendamento 24.1 del Governo e sull'identico emendamento Del Pennino 24.4. Mi sembra che le ragioni che sono state esposte contro tali emendamenti abbiamo la più valida conferma dalla lettura del testo della normativa al nostro esame, che non merita

assolutamente di essere soppressa giacché è stata elaborata alla luce della vigente legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Non vedo ragioni per cui dal testo in questione debbano essere abrogate le lettere f) e g), secondo un emendamento che il Governo *in limine* ci propone.

**PAOLO BABBINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAOLO BABBINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Signor Presidente, credo sia necessario ripercorrere brevemente il dibattito che su tale punto ha interessato sia le forze di maggioranza, sia le opposizioni, come ha ricordato il collega Visco.

Si è senz'altro discusso della questione quando si è affrontato l'esame non solo della legge anti-*trust*, ma anche della legge sulle partecipazioni di imprese e in imprese di assicurazioni relativamente alla possibilità o meno di equiparare, per questa parte della legislazione, le imprese di assicurazione alle società finanziarie. Indubbiamente le argomentazioni svolte a tal proposito dai colleghi in Commissione sono state tutte degne di nota.

Poi siamo arrivati alla lettera della legge, tant'è vero che il Governo — me ne darà atto il collega Visco — non intende assolutamente cambiare la legge: intende invece confermare un'interpretazione autentica della medesima.

Dopo la legge anti-*trust*, è stata votata dal Parlamento la legge 9 gennaio 1991, n. 20 e in sede di approvazione da parte del Senato è stato votato un ordine del giorno congiuntamente dai gruppi di maggioranza e di minoranza... (*Interruzione del deputato Bellocchio*). La legge n. 20 è stata votata dal Parlamento dopo la legge anti-*trust*; credo che sulle date, almeno, non possiamo non trovarci d'accordo!

Anche in quella occasione il Governo ha dato una interpretazione precisa, che intende confermare in questa sede.

Pertanto, il Governo nella sua collegialità

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

conferma l'interpretazione già fornita dal decreto del ministro del tesoro del 5 giugno 1991, d'accordo con la Banca d'Italia, relativamente all'equiparazione, per questa parte della legislazione, delle imprese assicurative alle società finanziarie.

Certamente si può essere di parere diverso e indubbiamente il dibattito, da questo punto di vista, potrà continuare. È però chiaro che le imprese di assicurazione italiana sarebbero penalizzate a livello europeo, perché negli altri paesi va avanti una normativa che consente appunto alle imprese di assicurazione ed a quelle finanziario e creditizie una più ampia libertà per quanto riguarda le partecipazioni in questo settore.

Ritengo tuttavia che il Parlamento, nella sua assoluta sovranità, potrà sempre ritornare sulla questione e porre eventualmente clausole di separatezza attraverso un apposito provvedimento legislativo, arricchito da un dibattito che riporti complessivamente le argomentazioni e i temi oggi trattati. Dico ciò per evitare che la legge comunitaria rischi di diventare un provvedimento *omnibus*.

Per tali ragioni, il Governo mantiene il proprio emendamento 24.1.

**PRESIDENTE.** A seguito dell'intervento del sottosegretario di Stato, onorevole Babbini, ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 del regolamento si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

**LAURA CIMA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LAURA CIMA.** Signor Presidente, non voglio entrare nel merito della questione, anche se ampia potrebbe essere la discussione a seguito delle ultime affermazioni del sottosegretario, secondo il quale a livello europeo vi è una legislazione che favorisce le imprese di assicurazione, e tale normativa il Governo intenderebbe estendere in Italia. Mi risulta, tuttavia, che allo stato attuale solo in Germania esista una situazione di questo tipo.

Vorrei semplicemente richiamare l'attenzione dei colleghi su un problema procedua-

le che in realtà riveste natura politica. Quando abbiamo previsto lo strumento del disegno di legge comunitaria, abbiamo anche stabilito che le Commissioni di merito potessero emendarlo. In un primo momento la Commissione competente ha accettato l'emendamento del Governo proprio perché non si creavano problemi di coordinamento, ma si manteneva l'impostazione politica espressa dal Parlamento, pur con differenziazioni a livello di maggioranza.

Vorrei far notare ai colleghi che, qualora venissero approvati gli identici emendamenti 24.1 del Governo e Del Pennino 24.4 la legge comunitaria diverrebbe un facile strumento nelle mani del Governo per travalicare la volontà del Parlamento e per imporre una propria decisione.

Pre queste ragioni, oltre che per problemi di contenuto, il nostro gruppo voterà contro gli emendamenti in questione, invitando gli altri colleghi a riflettere seriamente sul problema politico che ho richiamato.

**MARIO USELLINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARIO USELLINI.** Signor Presidente, dopo le dichiarazioni del Governo vorrei dire — affinché resti agli atti — che la materia dei rapporti fra le aziende industriali e assicurative e le aziende di credito è regolata, per quanto riguarda i soggetti, dall'articolo 27, comma 6 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e che nessun'altra disposizione successiva ha modificato tali norme.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti 24.1 del Governo e Del Pennino 24.4, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	344
Votanti . . . . .	343
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	172
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	195
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	148

(La Camera approva).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.2 del Governo.

Onorevole Cardetti, insiste nella richiesta di votazione nominale?

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, a nome del gruppo socialista non insisto nella richiesta di votazione nominale sull'emendamento 24.2 del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento 24.2 del Governo, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Pennino 24.5.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome dei gruppi repubblicano chiedo la votazione nominale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Pennino 24.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	350
Votanti . . . . .	347
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	174
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	8
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	339

(La Camera respinge).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.3 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, dichiaro voto contrario all'emendamento 24.3 del Governo e vorrei, contemporaneamente, svolgere alcune considerazioni sul mio emendamento 24.7, che all'emendamento 24.3 del Governo è collegato. Infatti, se quest'ultimo fosse respinto l'Assemblea dovrebbe votare il mio emendamento.

Con la soppressione del comma 3 dell'articolo 24, il Governo è collegato. Infatti, se quest'ultimo fosse respinto l'Assemblea dovrebbe votare il mio emendamento.

Con la soppressione del comma 3 dell'articolo 24, il Governo propone di eliminare, per ogni tipo di azienda di credito, i limiti ivi indicati, che la Banca d'Italia ha sempre adottato per controllare le partecipazioni industriali detenute dalle aziende di credito ordinario. Con il mio emendamento 24.7 si propone invece di sopprimere tali limiti solo con riferimento al credito speciale, e quindi agli istituti di credito a medio termine.

I colleghi devono essere consapevoli del fatto che, approvando l'emendamento 24.3 del Governo, si dà alle aziende di credito ordinario la possibilità di detenere partecipazioni industriali fino al 15 per cento del loro capitale sociale. Qualche decennio fa tale possibilità è stata alla base del fallimento di alcune grandi banche, che vennero poi rilevate dallo Stato per garantire il risarcimento dei depositanti. Credo che questa vicenda debba essere tenuta presente da tutti e che ragioni di prudenza ci suggerisca-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

no di seguire una linea di separatezza tra le aziende di credito ordinario e quelle di credito speciale.

Per tali ragioni, invito i colleghi a votare contro l'emendamento 24.3 del Governo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE VALENSISE.** Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario dei deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale all'emendamento 24.3 del Governo. Noi veniamo da una tradizione culturale, in materia, caratterizzata dalla separazione tra banca e industria, tra banca e affari, che ha consentito negli anni '20 e '30 la ricostruzione dell'economia nazionale. La soppressione proposta dal Governo costituisce, a nostro avviso, un grosso e dolente passo indietro rispetto ad un'esperienza già vissuta dall'Italia e grazie alla quale, per decenni nel dopoguerra è stata possibile la ricostruzione.

Sono queste le ragioni che motivano il nostro voto contrario.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 24.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

L'emendamento Usellini 24.7 è pertanto precluso.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24, sul quale è stata chiesta votazione nominale.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	335
Votanti . . . . .	334
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	168
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	206
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	128

*(La Camera approva).*

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 25, nel testo della Commissione.

#### **CAPO III**

#### **ASSICURAZIONI**

#### **ART. 25.**

*(Libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/618/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sarà fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di libertà di servizi i rischi del ramo n. 10, di cui all'allegato 1 alla legge 10 giugno 1978 n. 295, diversi dalla responsabilità del vettore:

- 1) di rendere noto alle autorità competenti il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati;
- 2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali;
- 3) di presentare una dichiarazione da cui risulti che le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche e integrazioni;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

b) può essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio dalla Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di cui al n. 10 dell'allegato 1 alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relative a tali assicurazioni sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ISVAP, conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;

c) al fine di evitare disparità di trattamento tra i consumatori, l'attuazione della direttiva dovrà essere coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

## ART. 25-bis.

*(Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Persone trasportate).*

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto».

25. 01.

Rosini, Piro, Bruzzani, Bellocchio, Visco, Usellini, Ciampaglia, Rubinacci, Serrentino, Patria.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

## ART. 25-ter.

*(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile deri-*

*vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia).*

1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 4. — 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

a) i soggetti di cui all'articolo 2054, comma terzo, del codice civile;

b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)».

25. 02.

Rosini, Piro, Bruzzani, Bellocchio, Visco, Usellini, Ciampaglia, Rubinacci, Serrentino, Patria.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

## ART. 25-quater.

*(Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri).*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«ART. 1-bis. — 1. L'assicurazione stipulata

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente».

25. 03.

Rosini, Piro, Bruzzani, Bellocchio, Visco, Usellini, Ciampaglia, Rubinacci, Serrentino, Patria.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART. 25-quinquies.  
(*Massimali di garanzia*).

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno applicazione; fino a tale data si applica l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.

3. È comunque assicurato il rispetto dei

massimali minimi previsti dalla vigente normativa comunitaria.

25. 04.

Rosini, Piro, Bruzzani, Bellocchio, Visco, Usellini, Ciampaglia, Rubinacci, Serrentino, Patria.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART. 25-sexies.  
(*Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada*).

1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire 500 unità di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose».

25. 05.

Rosini, Piro, Bellocchio, Bruzzani, Visco, Usellini, Ciampaglia, Rubinacci, Serrentino, Patria.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART. 25-septies.  
(*Decorrenza dell'efficacia*).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, comma 2, e 25-sexies acquistano efficacia a decorrere dal secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

25. 06.

Rosini, Piro, Bellocchio, Bruzzani, Visco, Usellini, Ciampaglia, Rubinacci, Serrentino, Patria.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 25 e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Rosini 25.01, 25.02, 25.03, 25.04, 25.05 e 25.06.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rosini 25.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rosini 25.02, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25.03, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rosini 25.04, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25.05, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rosini 25.06, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 26, nel testo della Commissione:

ART. 26.

*(Libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/619/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) potrà essere previsto che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in base ai poteri conferitigli dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576, 28 novembre 1984, n. 792, e 9 gennaio 1991, n. 20, ottenga tutte le informazioni in merito ai contratti detenuti dagli intermediari;

b) verrà fatto obbligo alle imprese di assicurazione comunitarie che intendono assumere contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva, di chiedere apposita autorizzazione amministrativa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esibendo contestualmente alla domanda la documentazione di cui all'articolo 12 della direttiva;

c) verrà imposto alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica nelle forme di cui alla lettera b) di sottoporre all'ISVAP, ai fini della preventiva approvazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che si propongono di applicare;

d) si farà obbligo alle imprese di assicurazione comunitarie che si propongono di operare nel territorio della Repubblica nelle

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

forme di cui alla lettera *b*) di redigere in lingua italiana sia i documenti amministrativi e contrattuali richiesti per poter accedere al mercato, sia quelli che utilizzeranno nell'esercizio dell'attività;

*e*) potrà essere previsto il potere dell'ISVAP di chiedere alle imprese di assicurazione comunitarie che assumono contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva; la comunicazione, in via non sistematica, delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe che intendono utilizzare, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività;

*f*) sarà previsto che le imprese di assicurazione comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica assumano contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva, solo nei rami assicurativi per i quali le imprese stesse non sono autorizzate a praticare attraverso i propri stabilimenti ubicati in Italia;

*g*) verrà imposto alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi, di designare un proprio rappresentante, residente o stabilito in Italia, incaricato dell'adempimento degli obblighi fiscali inerenti ai contratti di assicurazione da esse assunti e della tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;

*h*) potranno essere emanate norme dirette ad attuare la direttiva in modo coordinato con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale; saranno altresì esercitate opzioni previste dalla direttiva stessa, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra i consumatori.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 27, nel testo della Commissione:

## CAPO IV

## FINANZE

## ART. 27.

*(Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi: criteri di delega. Norme in materia di regime fiscale da applicare alle fusioni, alle scissioni, agli scambi d'azioni e ai conferimenti concernenti società nazionali).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

*a*) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

*b*) le operazioni di fusione, di conferimento di attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano improntate al principio di neutralità fiscale, limitatamente agli elementi dell'arrivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;

*c*) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d'attivo mantengano valori fiscali che avevano presso la società fusa, scissa o conferente e siano fiscalmente irrilevanti l'eventuale iscrizione di avanzi di fusione, nonché l'imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto alla società conferitaria;

*d*) gli accantonamenti o le riserve regolarmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse condizioni dalla stabile organizzazione

sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;

e) il riporto delle perdite fiscali della società fusa o scissa da parte della stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria venga consentito limitatamente all'ammontare della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della società conferitaria sita nel territorio dello Stato;

f) per le operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo o scambio di azioni, l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante, sempreché il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a tassazione dell'eventuale conguaglio in denaro percepito;

g) nel caso in cui fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di un conferimento di attivo o di una scissione figurino una stabile organizzazione della società conferente, lo Stato ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a condizione che ammetta in deduzione l'imposta che la società conferente avrebbe dovuto pagare nello Stato estero in cui è situata la stabile organizzazione in assenza delle norme della direttiva in esame;

h) il trasferimento di stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato di società estera sia neutrale fiscalmente;

2. All'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In caso di permuta di azioni o titoli similari, le azioni o gli altri titoli ricevuti sono valutati fiscalmente allo stesso costo di quelli dati in permuta».

3. Dopo l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«ART. 54-bis. — (Trattamento fiscale dei conferimenti). — 1. I conferimenti effettuati in società di capitali, anche consortili, esistenti o da costituire, di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa sono disciplinati, salvo quanto previsto dal comma 4, dal presente articolo. Il presente articolo si applica altresì, salvo quanto previsto dal comma 4, al conferimento, da parte di società di persone o di capitali in società di capitali, di partecipazioni in società aventi ad oggetto la medesima attività economica della società destinataria del conferimento.

2. Alle partecipazioni ricevute a seguito dei conferimenti suddetti è attribuito ai fini fiscali un valore pari all'ultimo costo fiscale dei beni conferiti. Nei confronti della società conferitaria, l'azienda, il ramo d'azienda o le partecipazioni conferite sono assunti in regime di continuità fiscale ai costi fiscalmente riconosciuti per la società conferente.

3. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al comma 2, la differenza non concorre a formare il reddito e deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

4. È consentito avvalersi del presente articolo mediante richiesta nella dichiarazione ovvero con domanda espressa inserita nell'atto di conferimento, da inviare all'ufficio delle imposte secondo le modalità di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in caso contrario l'operazione si intende regolata dall'articolo 54, e la società conferitaria potrà iscrivere nel proprio bilancio i beni conferiti secondo le regole generali».

4. Con decreto del ministro delle finanze si provvede, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche del prospetto di cui al comma 3 dell'articolo 54-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 3 del presente articolo.

5. Dopo l'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«ART. 123-bis. — (*Scissioni di società*). —

1. La scissione di una società non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze, ivi comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. I valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività anteriori alla scissione si trasmettono alle società risultanti dalla scissione. I fondi in sospensione d'imposta della società scissa si ripartiscono tra le società risultanti dalla scissione, in proporzione al rispettivo patrimonio netto. Il riporto dalle perdite anteriori alla scissione è ammesso secondo percentuali indicate nell'atto di scissione».

6. Alle operazioni indicate nei commi 2 e 3 si applicano le disposizioni previste per le fusioni ai fini dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

7. Resta fermo quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e del tesoro, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della società

scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria;

b) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla società estinta ovvero alla società che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzi né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la società scissa;

d) le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio della società scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle società che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante;

e) le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di ciascuna società cui è trasferito il patrimonio sociale della società scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante;

f) irrilevanza dell'avanzo e del disavanzo iscritto nei bilanci delle società a cui viene trasferito il patrimonio sociale della società scissa, dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o quote o all'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società partecipanti alla scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo delle azioni o quote delle società partecipanti alla scissione, annullate per effetto della scissione medesima, ed il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili. Tale disavanzo può essere utilizzato per l'iscrizione di plusvalenze

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

non imponibili sui beni provenienti dalla società scissa;

g) previsioni della retroattività, ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla scissione.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.*

27. 1.

Governo.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

(Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi: criteri di delega. Delega in materia di regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali).

27. 2.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 27 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. La Commissione accetta gli emendamenti 27.1 e 27.2 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 27.1 e 27.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 27.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 27.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 27, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 28, nel testo della Commissione:

ART. 28.

*(Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) previsione del riconoscimento delle qualità di società madre alla società o enti residenti di uno Stato membro della Comunità che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una società residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;

c) coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche per quanto concerne i criteri per il riconoscimento del credito d'imposta;

d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenuto conto delle condizioni ivi stabilite;

e) disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilità degli oneri relativi alla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 29, nel testo della Commissione:

ART. 29.

*(Delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme per modificare il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra, secondo i seguenti principi:

a) l'accertamento della quantità imponibile dovrà essere effettuato sul prodotto finito;

b) l'aliquota dovrà essere riferita ad ettolitro/grado Plato, o ad altra unità di misura eventualmente stabilita con direttiva comunitaria, in maniera corrispondente a quella attualmente vigente, con arrotondamento, all'occorrenza, alle 10 lire.

c) l'accertamento dovrà essere eseguito secondo le modalità tecniche ed amministrative ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche degli indirizzi in materia della Comunità economica europea.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 30, nel testo della Commissione:

CAPO V

SANITÀ, PROTEZIONE  
DEI LAVORATORI, AMBIENTE

ART. 30.

*(Contenuto di catrame nelle sigarette).*

1. A decorrere dal 31 dicembre 1992 non possono essere commercializzate in Italia sigarette con tenore di catrame superiore a 15 mg. per sigaretta.

2. A decorrere dal 31 dicembre 1997 il limite di cui al comma 1 è abbassato a 12 mg. per sigaretta.

3. Per catrame si intende il condensato di fumo greggio anidro, esente da nicotina.

4. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze, saranno dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche occorrenti per l'integrale attuazione della direttiva del Consiglio 90/239/CEE anche per quanto concerne lo smaltimento delle scorte, nonché le condizioni di commercializzazione in Italia delle sigarette di produzione comunitaria.

5. Chiunque metta in commercio o comunque commercializzi sigarette con tenore di catrame superiore a quanto previsto nelle disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'ammenda fino a lire 100 milioni e con l'arresto fino a due anni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 31, nel testo della Commissione:

ART. 31.

*(Componenti dei concimi: criteri di delega).*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovranno essere adottate etichette con indicazioni delle dosi massime e delle

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno, delle falde e delle colture;

b) dovranno essere adottate etichette aggiuntive con elencazione dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle modalità d'uso previste.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 32, nel testo della Commissione:

## ART. 32.

*(Dispositivi medici impiantabili attivi: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la produzione e il commercio dei dispositivi impiantabili attivi, diversi dai dispositivi su misura e da quelli destinati ad indagini cliniche, dovranno essere sottoposti alla disciplina prevista dall'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

b) per i dispositivi impiantabili attivi su misura o destinati ad indagini cliniche sarà previsto, a carico delle aziende interessate, l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti previsti dalla direttiva;

c) saranno individuate le amministrazioni competenti allo svolgimento dei compiti attinenti alle procedure previste dagli articoli 9 e 13 della direttiva, con possibilità per le stesse di avvalersi di altri enti;

d) l'impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche sarà di norma limitato ad ospedali ed altri istituti pubblici, secondo

procedure e modalità da individuare con decreto del Ministro della sanità;

e) sarà istituito un sistema di monitoraggio che, prevedendo precisi obblighi di informazione a carico del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, consente al Ministero della sanità una tempestiva conoscenza di eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;

f) saranno previste opportune norme transitorie per assicurare la permanenza in commercio dei prodotti già disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 8 agosto 1988 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1988, e successive modificazioni e integrazioni concernente «Reinquadramento nella disciplina dei presidi medico-chirurgici degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (*pacemakers*) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateri per stimolazione cardiaca e loro raccordi».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 33, nel testo della Commissione:

## ART. 33.

*(Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega).*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attività comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;

b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

ne degli effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente;

c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonché assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati;

d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati;

e) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi geneticamente modificati;

f) demandare il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanità, d'intesa per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;

h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi;

i) classificare gli agenti biologici modificati con ingegneria genetica differenziandoli per grado intrinseco di rischio e per modalità di impiego;

l) individuare l'autorità competente in termini di biosicurezza.

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bernasconi. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA BERNASCONI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente.

Anche in occasione dell'esame della legge comunitaria 1990 abbiamo sollecitato il recepimento della direttiva di cui all'articolo 33 che colma un vuoto normativo molto importante, facendo riferimento a tecnologie innovative, non prive di rischio, che in Italia non sono assolutamente regolamentate.

Quindi accogliamo favorevolmente l'inserimento di questa direttiva ed il fatto che la Commissione abbia accolto numerosi emendamenti presentati dal nostro gruppo.

Sollecitiamo anche una rapidissima emanazione dei decreti previsti che devono, però, tener conto delle conoscenze oggi acquisite. Purtroppo non è stato accettato il nostro consiglio di supportare la stesura dei decreti con competenze molto vaste, che sono indispensabili, trattandosi di tecniche nuove ed ancora poco conosciute. Ci riserviamo, comunque, di presentare nella materia un ordine del giorno che ci auguriamo venga approvato.

Temiamo che non vi siano garanzie sufficienti per le biotecnologie ed allo stesso tempo riteniamo che esse debbano essere introdotte con gli opportuni controlli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

ANNA DONATI. Noi avremmo preferito — lo abbiamo anche proposto nelle sedi più opportune — che il recepimento di tale direttiva non fosse inserito nella legge comunitaria per la semplice ragione che troppo poco sappiamo, anche dal punto di vista scientifico, in ordine al rilascio nell'ambiente di organismi manipolati, sia in campo sperimentale sia in campo aperto.

Siamo favorevoli ad una regolamentazione della materia, ma ci convince poco il suo inserimento in una direttiva comunitaria. Avremmo preferito una legge più approfondita.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

dita e discussa in parlamento. Ciò non è stato possibile, anche se la richiesta era stata avanzata non solo dal gruppo verde, ma anche dalla Commissione ambiente.

Ci rassicura tuttavia che una serie di emendamenti da noi presentati, sulle cautele da adottare in ordine al recepimento delle direttive relative al rilascio nell'ambiente di organismi manipolati, siano stati accolti.

Per tale motivo ci asterremo nella votazione dell'articolo 33 e chiediamo fin da ora al Governo di accogliere un nostro ordine del giorno che chiede ulteriori cautele in ordine all'uso in campo agricolo di questi batteri manipolati, sugli effetti presenti e futuri dei quali, purtroppo, troppo poco sappiamo. C'è tra l'altro un punto molto importante, che ci interessa: il comitato di bioetica, istituito grazie ad un duro e difficile lavoro parlamentare compiuto nel corso degli anni passati sull'intera materia concernente le biotecnologie e le manipolazioni genetiche, presenterà il prossimo 22 luglio — quindi tra pochi giorni — un documento proprio su tali temi.

Chiediamo pertanto al Governo di ascoltare le raccomandazioni effettuate dal comitato di bioetica, raccomandazioni alle quali si fa riferimento anche nell'ordine del giorno che abbiamo appena preannunziato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 33 del testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 34, nel testo della Commissione:

**ART. 34.**

*(Protezione dalla radioattività).*

1. L'attuazione della direttiva 89/618/Euratom sarà informata ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B della legge predetta.

2. Allo scopo di assicurare una organica attuazione delle direttive di cui al comma 1,

il termine di cui all'articolo 1, comma 1; della presente legge si applica anche ai decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 20 luglio 1990, n. 212.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 35, nel testo della Commissione:

**ART. 35.**

*(Requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fornire la definizione di dispositivo di protezione individuale (DPI);

b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;

c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del DPI sul mercato CEE;

d) disciplinare l'apposizione sui DPI, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio «CE» da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;

e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di DPI.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 36, nel testo della Commissione:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

## ART. 36.

*(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega).*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;

c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo preventivo;

d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:

1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulen-

za ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;

3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa;

4) che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della sanità, dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro.

5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva 90/270/CEE, nonché le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.

2. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire le parole: dei Ministri della sanità, dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale con le seguenti: dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.*

36. 1.

Mancini Vincenzo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 36 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su quest'ultimo il parere della Commissione.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Mancini Vincenzo 36.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coor-*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

*dinamento delle politiche comunitarie.* Anche il Governo è favorevole all'emendamento Mancini Vincenzo 36.1.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 36.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 36.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Perinei. Ne ha facoltà.

**FABIO PERINEI.** Signor Presidente, sull'articolo 36 il gruppo comunista-PDS si asterrà in quanto le nostre iniziative nelle Commissioni competenti non sono riuscite a modificare l'impostazione originaria di tale articolo ed a coinvolgere pienamente e prioritariamente, come volevamo, il Ministero della sanità nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori durante la loro attività.

Le direttive, in verità, fanno riferimento, tra l'altro, agli obblighi e alle responsabilità dei datori di lavoro per la valutazione dei rischi e l'approntamento delle misure di sicurezza, comprese le attività di prevenzione.

Vogliamo però rapidissimamente cogliere tale occasione per richiamare l'attenzione e la sensibilità della Camera affinché sia sottolineato ancora una volta e con maggiore determinazione, a mio avviso, che il recepimento delle direttive comunitarie in materia di tutela della salute e sui rischi connessi alla esposizione a sostanze nocive, non deve determinare un indietreggiamento rispetto alle normative di garanzia e di tutela della salute dei lavoratori in fabbrica, contenute già nella nostra legislazione nazionale.

Ci permettiamo, altresì, di segnalare al Governo e a tutti i colleghi — è questo l'aspetto più rilevante e più grave della questione, a nostro parere — che da tempo vanno concretandosi iniziative striscianti, a volte occulte, a volte palesi, tutte tese però a disgregare e a vanificare ulteriormente anche sul versante della tutela della prevenzione, uno dei postulati fondamentali e più

caratterizzanti della legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale: mi riferisco alla preventiva tutela della salute.

Siamo d'accordo che occorre far presto e che occorre recepire le direttive comunitarie. Siamo altresì d'accordo con tutti coloro che in quest'aula hanno detto che il Governo deve far meglio di quanto abbia finora fatto, se è vero, come è vero, che a fronte delle 150 direttive recepite con la legge comunitaria del 1990, lo stesso Governo è stato capace di predisporre appena quattro schemi di decreti legislativi che tra l'altro devono ancora essere sottoposti all'esame e alla valutazione delle Commissioni di merito per il prescritto parere.

Il Governo deve far meglio — sempre a nostro avviso — anche e soprattutto quando individua i vari ministri chiamati a dare concreta attuazione legislativa alle tante direttive, evitando di cadere in contraddizione o peggio, come in questo caso, in superficialità (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

Pongo in votazione l'articolo 36, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 37, nel testo della Commissione:

**ART. 37.**

*(Sostanze e preparati pericolosi: di delega).*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare efficaci misure di vigilanza di controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni;

b) prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte;

c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

A tale articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonché quelle destinate a proteggerlo;

b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità nazionali, regionali e locali nonché le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie e legislative;

c) prevedere che la autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica, che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;

d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme;

e) prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscono l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;

f) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;

g) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241.

*Conseguentemente all'Allegato «A», alla voce: Sanità, protezione dei lavoratori ambiente, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«DIRETTIVA 90/313/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente».

37. 01.

Cima, Andreani, Andreis, Bassi Montanari, Capanna, Cecchetto Coco, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Lanzinger, Matteoli, Procacci, Ronchi, Russo Franco, Salvoldi, Scaglia, Tamino.

Nessun chiedendo di parlare sull'articolo 37 e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cima 37.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Cima 37.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo da me presentato è molto importante perché riprende la direttiva nel Consiglio riguardante l'accesso alle informazioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

in materia di ambiente. Il suo inserimento nella legge comunitaria garantisce la possibilità di coordinare meglio tutta la normativa approvata nel lasso di tempo che va dalla costituzione del Ministero dell'ambiente fino all'approvazione della legge n. 142.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cima 37.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 38, nel testo della Commissione:

#### CAPO VI

#### SANITÀ VETERINARIA

#### ART. 38.

*(Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega).*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE, 90/167/CEE e 90/677/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi;

b) disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuità;

c) stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 39, nel testo della Commissione:

#### ART. 39.

*(Controlli veterinari: criteri di delega).*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/608/CEE, 90/425/CEE,

90/667/CEE e 90/675/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità della relative produzioni;

b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalità di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità, prevedendo, ove necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e la possibilità di delegare l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento dell'idoneità degli stabilimenti alla commercializzazione delle carni negli scambi intracomunitari.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 40, nel testo della Commissione:

#### ART. 40.

*(Controlli veterinari).*

1. All'articolo 26, comma 2, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le parole: «, qualora si, tratti di importazioni di animali provenienti da Paesi terzi».

2. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, è abrogato.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 41, nel testo della Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

CAPO VII  
PRODOTTI ALIMENTARI

## ART. 41.

*(Solventi da estrazione per la preparazione dei prodotti alimentari: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/344/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
- b) assicurare un'adeguata informazione del consumatore.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 42, nel testo della Commissione:

## ART. 42.

*(Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega).*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovrà avvenire in modo da assicurare:

- a) idonee garanzie a tutela della salute umana;
- b) l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;
- c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 43, nel testo della Commissione:

## ART. 43.

*(Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/496/CEE sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che l'informazione del consumatore sia semplice e facilmente comprensibile e che l'introduzione di ulteriori requisiti intesi a rendere l'informazione più completa ed equilibrata avvenga nel più breve tempo possibile;
- b) stabilire che le informazioni relative ai prodotti commercializzati siano fornite anche in lingua italiana;
- c) raccordare e armonizzare la disciplina di recepimento a quella già dettata per il recepimento delle direttive del Consiglio 79/112/CEE e 89/395/CEE.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 44, nel testo della Commissione:

## ART. 44.

*(Controlli sugli alimenti: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/397/CEE sarà informata ai seguenti criteri direttivi: l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari dovrà assumere una distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare gli stessi metodi di controllo sia per i prodotti destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della Comunità.

2. Per assicurare il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare in conformità alla direttiva del Consiglio 89/397/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato, secondo criteri unifor-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

mi emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30 marzo di ogni anno.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 maggio dell'anno successivo al Ministero della sanità una relazione consultiva dell'attività di vigilanza, con indicazioni dei relativi risultati ed eventuali note osservative.

5. Nei casi in cui le regioni e le province autonome non provvedano si applica il disposto di cui all'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Nessun chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 45 nel testo della Commissione:

ART. 45.

*(Formaggi).*

1. L'articolo 1 del regio decreto-legge 17 maggio 1938, 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — 1. È vietato produrre, vendere o mettere comunque in commercio i formaggi tradizionali elencati nella tabella A annessa al presente decreto che abbiano un contenuto in materia grassa, riferito alla sostanza secca, inferiore ai minimi rispettivamente indicati nella medesima tabella A.

2. Non è prescritto un contenuto minimo in materia grassa per i formaggi diversi da quelli elencati nella sopracitata tabella A, con esclusione dei formaggi a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954 n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge».

2. La tabella A allegata al regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396 è sostituita dalla seguente:

«TABELLA A

FORMAGGI	Contenuto minimo in materia grassa riferito alla sostanza secca rispettivamente prescritto
Crescenza	48%
Panerone	48%
Quartirolo	48%
Robiola	48%
Robiolina	48%
Stracchino	48%
Mozzarella	44%
Provatura	44%
Provola	44%
Scamorza	44%

3. L'articolo 3 del regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni della legge 2 febbraio 1939, n. 396, è sostituito dal seguente:

«ART. 3. — 1. Chi produce, vende o mette comunque in commercio formaggi in violazione del divieto previsto dall'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.

2. Per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Formaggi).*

1. Non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.

2. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, è abrogato.

45. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 45 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

HUBERT CORSI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento 45.1 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 45.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 45.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 45, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 46, nel testo della Commissione:

ART. 46.

(Burro).

1. L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

«ART. 3. — 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.

2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due indicati prodotti, avente un contenuto

di materia grassa non inferiore al 40 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

3. Si applicano al «burro leggero» le disposizioni previste all'articolo 2».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 47, nel testo della Commissione:

ART. 47.

(Margarine).

1. L'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, è sostituito dal seguente:

«ART. 6. — 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti più del 2 per cento di umidità ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di «margarina».

2. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione «margarina leggera a ridotto tenore di grassi», delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento.

3. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione «margarina leggera a basso tenore di grassi», dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa tra il 40 e il 42 per cento.

4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.

5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di «grasso idrogenato».

2. È abrogata la disposizione di cui al

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

primo comma, n. 1), dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 48, nel testo della Commissione:

## ART. 48.

*(Rivelatori).*

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, è abrogato.

2. Sono altresì abrogate le norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva.

3. La commercializzazione dei grassi e degli oli già prodotti in conformità alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, è consentita rispettivamente fino a 6 mesi e fino a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 49, nel testo della Commissione:

## ART. 49.

*(Dolcificanti artificiali).*

1. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati.

2. La lettera *f*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è soppressa.

3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse» sono sostituite dalle seguenti: «nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari».

4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità.

5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti è autorizzato a proseguire nella propria attività e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 50, nel testo della Commissione:

## ART. 50.

*(Miele).*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 5 milioni.

2. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1990-1991 non oltre il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 51, nel testo della Commissione:

## ART. 51.

*(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali).*

1. All'articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 1, dopo le parole: «decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,», e ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole: «decreto ministeriale di cui al comma 1,» sono inserite le parole: «e successive modificazioni ed integrazioni,».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

## ART. 51-bis.

*(Adeguamento alla normativa comunitaria — Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità di taluni prodotti agro-alimentari).*

1. L'articolo 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, è sostituito dal seguente:

«ART. 1 — *(Denominazione del prodotto)* — 1. La denominazione di origine «Prosciutto di Parma» riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti».

2. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 — 1. La denominazione di origine di Prosciutto di San Daniele" ovvero Prosciutto di San Daniele del Friuli", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:

a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;

b) stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura».

3. L'articolo 1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, è sostituito dal seguente:

«ART. 1 - *(Denominazione d'origine e zona di produzione)* — 1. La denominazione "Prosciutto di Modena", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oro-idrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzone, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

Predosa, Bibbiano, San Paolo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti».

4. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, è sostituito dal seguente:

«1. Il Prosciutto di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche».

5. L'articolo 1 della legge 4 novembre 1981, n. 628, è sostituito dal seguente:

«ART. 1 — 1. La denominazione "Prosciutto veneto berico-euganeo", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancorna, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Guà, Pojana Maggiore, Albettono, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione».

6. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1981, n. 628, è sostituito dal seguente:

«Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, esclusi verri e scrofe, allevati nelle zone indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati».

51. 02.

Zuech, Cellini, Strumendo, Grilli

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

*(Attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela di produzione tipica).*

1. L'articolo 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — (Denominazione del prodotto). — 1. La denominazione di origine Prosciutto di Parma" è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti».

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, è sostituita dalla seguente:

«a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti».

51. 01.

Borri, Grilli.

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

*(Adeguamento alla normativa comunitaria*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

*Denominazione di origine del Salame di Varzi*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 maggio 1989, n. 224, è sostituito dal seguente:

«1. La denominazione "Salame di Varzi", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecilia, Fortunago, Godiasco, Menconico, Monteseale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della Comunità montana n. 1 — Oltrepò Pavese — con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino».

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1989, n. 224, è sostituita dalla seguente:

«a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del "Salame di Varzi", o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge».

51. 03.

Campagnoli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 51 e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'articolo

aggiuntivo Zuech 51.02 che, se approvato, assorbirebbe l'articolo aggiuntivo Borri 51.01. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo. Se non lo facessero, il parere sarebbe contrario. Infine, la Commissione esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Campagnoli 51.03.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Zuech 51.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borri. Ne ha facoltà.

ANDREA BORRI. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto anche in relazione al mio articolo aggiuntivo 51.01, che risulterà assorbito in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo Zuech 51.02 ora in esame.

Ho presentato l'articolo aggiuntivo 51.01 per porre rimedio alla decisione della Commissione CEE di avviare una procedura di infrazione verso l'Italia a proposito della normativa di tutela del «Prosciutto di Parma» e del «Prosciutto di San Daniele». Secondo la Commissione CEE vi sono infatti gli estremi di una violazione dell'articolo 30 del Trattato.

Le leggi n. 26 e n. 30 del 1990 hanno esteso all'intero territorio nazionale continentale l'approvvigionamento di suini, disposizione che, secondo l'orientamento della CEE, configurerebbe una sorta di protezione della produzione suinicola nazionale a discapito dell'importazione di analoghi prodotti dagli altri paesi comunitari.

In realtà le normative in questione, relative al «Prosciutto di San Daniele» ed al «Prosciutto di Parma», indicavano altre vie di tutela oltre a quella della zona di origine, volte soprattutto a garantire la qualità dei

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

prodotti in relazione alla razza ed alle caratteristiche degli animali.

Stante la situazione che ho descritto, ho ritenuto necessario presentare l'articolo aggiuntivo 51.01, contenente disposizioni relative al «Prosciutto di Parma» ed al «Prosciutto di San Daniele». L'articolo aggiuntivo Zuech 51.02, oltre a prevedere norme analoghe, estende altresì opportunamente le norme di tutela al «prosciutto di Modena» ed al «Prosciutto veneto berico-euganeo».

Non ho alcuna difficoltà a considerare recepito il contenuto del mio articolo aggiuntivo da quello dell'articolo aggiuntivo Zuech 51.02, e dichiaro quindi su di esso voto favorevole. Chiedo però che si provveda ad una riformulazione dell'articolo aggiuntivo in questione modificando l'espressione «riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agroalimentari», contenuta in ciascuna delle specifiche disposizioni che compongono l'articolo aggiuntivo in esame.

Comprendo la ragione del riferimento al complesso delle norme nazionali e comunitarie sulla tutela dei prodotti, ma essendo l'espressione ricordate riferita anche a prodotti quali il «Prosciutto di Parma» e il «Prosciutto di San Daniele», per cui è prevista la tutela più alta della denominazione di origine, tale riferimento potrebbe apparire come una forma di mancato riconoscimento delle garanzie riservate a questi ultimi.

Per questo motivo ritengo che sarebbe più opportuno una formulazione del genere: «relativa alla tutela della qualità dei prodotti agroalimentari». Si tratta della dizione utilizzata in riferimento al pacchetto di proposte di direttiva e di regolamento comunitario di cui si discute in questo periodo in sede CEE.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo Zuech 51.02 recepisce le proposte

contenute nell'articolo aggiuntivo Borri 51.01 in aderenza alla nomenclatura di cui alle direttive CEE. Pertanto, confermo il parere favorevole della Commissione sull'articolo aggiuntivo Zuech 51.02, nell'attuale posto.

ANDREA BORRI. Io chiedevo di sostituire adottare l'espressione globale: «tutela della qualità dei prodotti agroalimentari».

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. Signor Presidente, questo non è possibile per le ragioni che abbiamo già anticipato. Infatti attualmente è in discussione in Commissione agricoltura un provvedimento legislativo che recepisce l'intera direttiva comunitaria in materia.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Signor Presidente, devo fare un'osservazione che deriva proprio dall'esame di questo complesso articolo aggiuntivo. Esso infatti concerne materia già trattata da quattro leggi che sono state approvate pochi mesi fa dalle Camere e che hanno già dato luogo ad un contenzioso da parte della Comunità economica europea.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, in base al regolamento della Camera, quelle leggi avrebbero dovuto ricevere, durante il loro iter, il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie che, non essendo stato richiesto, non è stato espresso. Forse ciò è avvenuto perché la Commissione si era costituita da poco.

Volevo pertanto richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione che si porrà in futuro per un numero considerevole di provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Zuech 51.02, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

Dichiaro pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Borri 51.01.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Campagnoli 51.03, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 52, nel testo della Commissione:

### CAPO VIII

#### PRODUZIONE INDUSTRIALE

##### ART. 52.

*(Marchi di impresa: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/104/CEE deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le facoltà costituenti il diritto all'uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando ciò che può essere vietato ai terzi e ciò che, invece, al titolare del marchio non è consentito vietare ai terzi;

b) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi;

c) fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio;

d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui diritto d'autore o di proprietà industriale; vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;

e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento può

avvenire per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza può essere non esclusiva perché tale da garantire l'uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;

f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo;

g) definire le ipotesi di nullità del marchio per difetto di novità, distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l'appropriazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione;

h) risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novità;

i) definire le ipotesi di nullità del marchio per illiceità, difetto di capacità distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalità della forma, inappropriabilità di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario è registrabile come marchio e non può essere dichiarato nullo;

l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorietà artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;

m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilità di un'utilizzazione indiretta del marchio e l'invalidità della registrazione fatta in malafede;

n) disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo;

o) prevedere che la nullità e la decadenza possono essere parziali;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresì che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto;

g) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio;

r) disporre la pubblicità delle domande e delle registrazioni;

s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti.

2. Le innovazioni previste nella presente legge devono essere apportate mediante interpolazione e modificazione delle norme del codice civile, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 nonché di ogni altra disposizione di legge incompatibile.

3. Le disposizioni transitorie dovranno tener conto oltretutto dei criteri fissati nella direttiva, di quelli che scaturiscono dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 53, nel testo della Commissione:

## ART. 53.

*(Transito di energia elettrica sulle grandi reti).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l'Ente nazionale energia elettrica atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE.

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 54, nel testo della Commissione:

## ART. 54.

*(Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale).*

1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Consiglio 90/377/CEE secondo le modalità applicative che saranno stabilite, in conformità alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 55, nel testo della Commissione:

## ART. 55.

*(Risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega).*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/536/CEE e 87/441/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla direttiva del Consiglio 85/536/CEE, come integrato dalla direttiva del Consiglio 87/441/CEE, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso;

b) prevedere che le miscele ammesse debbano fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle Tabelle CUNA approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione;

c) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possa, con proprio decreto, autorizzare tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato e recepite eventuali successive modifiche dell'allegato medesimo conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in materia;

d) prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui alla lettera c) dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscono tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico;

e) prevedere che ai fini dei controlli, la Stazione sperimentale per i combustibili sia incaricata del controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato; che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, determini, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare;

f) prevedere che l'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto

stabilito sia punire con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 100 milioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 56, nel testo della Commissione:

## CAPO IX

### TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI

#### ART. 56.

*(Spessore minimo degli intagli dei battistrada: attuazione della direttiva del Consiglio 89/459/CEE).*

1. Il secondo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possono compromettere la sicurezza. Il battistrada dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua lunghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri per i ciclomotori».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 50 del testo unico citato, al comma 1 è inserito il seguente:

«Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

Passiamo all'articolo 57, nel testo della Commissione:

## ART. 57.

*(Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva del Consiglio 90/398/CEE)*

1. La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituita dall'articolo 2 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è sostituita dalla seguente:

«*a*) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche, o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitare personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 58, nel testo della Commissione:

## ART. 58.

*(Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi).*

1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le modifiche al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contin-

gentamento delle capacità di trasporto su strada.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 59, nel testo della Commissione:

## ART. 59.

*(Forniture di una rete aperta di telecomunicazioni: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/387/CEE sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) stabilire i principi fondamentali di obiettività, trasparenza e garanzia di accesso senza discriminazioni alle reti pubbliche ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;

*b*) assicurare che il rispetto delle norme tecniche da parte dei soggetti interessati sia condizione sufficiente per la fornitura della rete aperta;

*c*) prevedere che le condizioni di fornitura della rete aperta non limitino l'accesso e l'impiego delle reti pubbliche e dei servizi pubblici di telecomunicazioni se non per ragioni basate sui requisiti essenziali e sulle restrizioni derivanti dall'esercizio di diritti esclusivi o speciali.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 60, nel testo della Commissione:

## ART. 60.

*(Compatibilità elettromagnetica: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/336/CEE sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

a) consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio soltanto degli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano determinati requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica;

b) disciplinare l'apposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronici, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio CE attestante che l'apparecchio soddisfa i requisiti di cui alla lettera a);

c) definire le modalità per l'individuazione degli organismi che possono rilasciare un attestato di certificazione CE nei casi in cui esso sia richiesto dalla direttiva;

d) prendere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici sul mercato CEE;

e) stabilire efficaci misure per la vigilanza ed il controllo nella fase di commercializzazione degli apparecchi;

f) stabilire modalità per l'emanazione delle normative tecniche applicabili.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 61, nel testo della Commissione:

## ART. 61.

*(Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre).*

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno adottate, in attuazione della direttiva del Consiglio 90/544/CEE, le modifiche al decreto del Ministro medesimo 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, recante l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, necessarie alla individuazione delle frequenze da destinare al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 62, nel testo della Commissione:

## ART. 62.

*(Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire al pubblico servizi di telecomunicazione ad eccezione dei servizi di telefonia vocale, del telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

b) stabilire in favore degli operatori economici, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, procedure di autorizzazione, concernenti il rispetto delle esigenze fondamentali, per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazione;

c) disporre, per quanto riguarda la fornitura al pubblico del servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, in favore degli operatori economici, una procedura di autorizzazione intesa al rispetto delle esigenze fondamentali, delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio, nonché delle misure per la salvaguardia della funzione di interesse economico generale affidata al gestore del servizio pubblico di telecomunicazioni; le condizioni di autorizzazione debbono rispondere a requisiti oggettivi, non discriminatori e di trasparenza;

d) stabilire misure per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso alle reti nonché per consentire la disponibilità, a domanda degli operatori, di circuiti;

e) disporre l'abrogazione delle restrizioni esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pub-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

blica e dopo la loro ricezione, fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali;

f) mantenere, relativamente al servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, il divieto per gli operatori economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati; il divieto deve essere abolito entro il 1° gennaio 1996 e, comunque, non anteriormente al 31 dicembre 1992.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.*

62. 1.

Mangiapane, Angelini Giordano,  
Borghini.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: il divieto deve essere abolito fino alla fine della lettera con le seguenti: fino al 31 dicembre 1992; tale divieto deve essere abolito a decorrere dal 1° gennaio 1993.*

62. 2.

Mangiapane, Angelini Giordano,  
Borghini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 62 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Mangiapane 62.1 e parere contrario sull'emendamento Mangiapane 62.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Mangiapane 62.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mangiapane 62.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mangiapane. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MANGIAPANE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la direttiva n. 388 del 1990 sulla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni è stata recepita in questa legge dopo che la Commissione trasporti ne aveva sollecitato l'inserimento, dal momento che il Governo nella prima stesura del provvedimento non l'aveva inclusa.

È a tutti noto che il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito è sempre più diffuso tra gli operatori economici, nelle attività commerciali, industriali ed editoriali e che anche i semplici cittadini utilizzano i fax. Da parte di tutti si era convenuto che tale strumento non poteva più essere gestito dalla concessionaria pubblica in regime di monopolio.

Ricordo che la direttiva CEE consente che il divieto della gestione sia mantenuto fino al 1992. Il divieto di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati, attualmente in vigore nel nostro paese; dovrà essere abolito, in base a quanto previsto espressamente dalla direttiva, alla data del 31 dicembre 1992.

Con il provvedimento in esame il Governo propone di rinviare l'abolizione del divieto alla data del 1° gennaio 1996. Si verrebbe pertanto a rinviare di cinque anni la liberalizzazione della concorrenza di mercato in un settore focale delle telecomunicazioni.

Il nostro emendamento 62.2 propone il ripristino della data del 31 dicembre 1992, indicata nella direttiva CEE.

Se l'obiettivo che si intende perseguire è quello di creare condizioni oggettive di concorrenza di mercato e di trasparenza, non comprendiamo le ragioni delle resistenze del Governo ad accogliere il nostro emenda-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

mento. Per tali ragioni ne sollecitiamo l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mangiapane 62.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 62, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 63, nel testo della Commissione:

#### CAPO X

#### RELAZIONI FINANZIARIE CON LE COMUNITÀ EUROPEE

##### ART. 63.

*(Acquisizione indebita  
di erogazioni FEOGA)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente:

«1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 64, nel testo della Commissione:

##### ART. 64.

*(Fondo di rotazione).*

1. Il conto corrente infruttifero di Tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la seguente denominazione: «Ministero del tesoro — Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali».

2. Il fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch'esso aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato «Ministero del tesoro — Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE», al quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:

a) il controvalore in lire delle somme versate in ECU dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro;

b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari;

c) i finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia.

3. Il fondo di rotazione per i pagamenti può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 65, nel testo della Commissione:

##### ART. 65.

*(Impegni a carico del Fondo di rotazione).*

1. Sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con l'ar-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla legge di bilancio nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi.

2. Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1, sono determinati dalle annualità in cui dovrà realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunità europee, sulla base dei programmi definiti in sede comunitaria e sottoscritti dallo Stato o dalle regioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 66, nel testo della Commissione:

#### CAPO XI

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 66.

*(Organismi di coordinamento operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).*

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie può istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all'adempimento di obblighi comunitari, nonché per predisporre la relazione di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è istituito il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il Comitato è costituito con decreto del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed è formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le frodi comunitarie

con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari.

3. Il compenso previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è erogato anche ai componenti del Comitato consultivo di cui all'articolo 4 della medesima legge, nonché a quelli del Comitato istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del Comitato tecnico consultivo previsto dall'articolo 10, comma 2, della presente legge.

4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Iniziativa di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### ART. 66-bis.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 sono imputati ad apposito da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

66. 01.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 66 e sull'articolo aggiuntivo ad esso presen-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

tato, chiedo al relatore se intenda aggiungere ulteriori considerazioni.

HUBERT CORSI, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 66. 01.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 66. 01 della Commissione, che recepisce una parte condizionante del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 66, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 66. 01 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

considerato il sesto rapporto della Commissione concernente l'attuazione del libro bianco della Commissione sul mercato interno, presentato al Consiglio e al Parlamento europeo il 19 giugno 1991;

considerata la comunicazione della Commissione CEE al Consiglio ECO/FIN, presentata l'8 luglio 1991, su la convergenza delle politiche e le realizzazioni economiche nella Comunità e le conclusioni del Consiglio sulla sorveglianza multilaterale dell'8 luglio 1991;

considerata la dichiarazione della Conferenza dei Parlamenti della Comunità del 30 novembre 1990;

rilevato con preoccupazione che, a partire dal novembre 1990, solo undici nuove misure in materia di mercato in terno sono state prese dal Consiglio e che al ontrario ottantanove proposte di direttiva della Com-

missione giacciono ancora sul tavolo del Consiglio;

considerato che il livello di trasposizione nelle legislazioni nazionali delle direttive adottate dal Consiglio è passato dal 69 per cento nel dicembre 1990 al 73 per cento del maggio 1991 e che — dopo l'accelerazione del ritmo di trasposizione in Francia e Grecia — il peso dei ritardi pesa integralmente sull'Italia, che ha adottato appena la metà delle misure nazionali;

considerato che, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia, la situazione generale è nettamente migliorata nel corso degli ultimi dodici mesi, ma che i maggiori ritardi sono ancora una volta imputabili all'Italia (15);

sottolineato quanto afferma la Commissione, secondo la quale l'applicazione delle misure va al di là della trasposizione e dipende da una buona formazione delle amministrazioni nazionali che devono gestire in modo convergente le stesse regole; da azioni di informazione per consentire alle imprese ed ai cittadini di conoscere i loro nuovi diritti e da meccanismi adeguati di scambio di informazioni;

considerato che la legge comunitaria per il 1990 (legge 29 dicembre 1990, n. 428) è rimasta finora inattuata perché il Governo non ha ancora presentato se non in misura minima, i decreti delegati di attuazione;

considerato inoltre che a causa dei ritardi accumulati dall'Italia nella trasposizione delle direttive comunitarie — sono state avviate dalla Commissione procedure di infrazione in numerosi settori concernenti l'eliminazione delle frontiere fisiche (17), delle frontiere tecniche (38) e controlli diversi (5);

rilevato che la legge comunitaria nulla dispone in materia di adeguamento della pubblica amministrazione agli obblighi derivanti dall'applicazione interna delle normative comunitarie;

denunciato che la maggior parte delle proposte avanzate nel rapporto dell'allora ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, Vincenzo Scotti, in

merito alla riforma della pubblica amministrazione giacciono ancora sul tavolo del Governo o non sono state ancora tradotte in misure operative;

considerato che l'accelerazione delle procedure di applicazione delle direttive comunitarie nel diritto interno richiede una più adeguata partecipazione del Parlamento italiano sia nella fase ascendente di elaborazione delle norme comunitarie, attraverso un maggior controllo dell'attività del Governo ed una più adeguata informazione delle tendenze della legislazione europea — sia nella fase discendente;

considerato che il Governo ha finora disatteso una parte fondamentale della legge 9 marzo 1989, n. 86, sulla fase ascendente del diritto comunitario, non avendo presentato nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 7 di detta legge, la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario che dovrebbe consentire al Parlamento di conoscere tempestivamente i principi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari (dal marzo 1989 sono state presentate solo due relazioni in data 7 dicembre 1989 e, per il primo semestre 1990, in data 10 febbraio 1991, relazioni formulate in termini così generici da non consentire una effettiva individuazione delle politiche espresse dai rappresentanti che agiscono sotto la responsabilità del Governo italiano nei lavori preparatori degli atti normativi comunitari);

valutate positivamente le proposte di Italia e Repubblica federale di Germania presentate alla Conferenza intergovernativa sull'unione politica, relativa alla natura degli atti comunitari ed ai poteri di codecisione del Parlamento europeo su tutte le materie, per quel che riguarda in particolare la sostituzione delle direttive e dei regolamenti rispettivamente con le leggi quadro e le leggi, la prevalenza dello strumento delle leggi quadro e l'applicazione della procedura di codecisione a tutti gli atti di natura legislativa;

sottolineato che i vincoli derivanti dalla realizzazione dell'unione economica e mo-

netaria devono essere accompagnati dalla realizzazione dei cinque obiettivi indicati dall'atto unico europeo ed in particolare dalla coesione economica e sociale, dalla politica sociale, dalla politica dell'ambiente, dalla politica della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dal rafforzamento della cooperazione economica e monetaria;

ribadito con forza che la realizzazione di tali obiettivi — oltre al raggiungimento dei nuovi compiti che dovranno essere attribuiti alla Comunità in particolare in materia di cittadinanza europea, di politica economica, di politica estera e della sicurezza, di affari interni e giudiziari — richiede un nuovo sistema costituzionale europeo destinato ad evolvere rapidamente verso una struttura federale, basato sui principi dell'equilibrio e della separazione dei poteri, della democrazia e dell'efficacia, della trasparenza e della responsabilità politica delle istituzioni e degli organi comunitari, della sussidiarietà applicata tenendo conto della necessità di avvicinare il più possibile il cittadino alle istituzioni;

ricordata e confermata la propria volontà di ratificare i risultati delle Conferenze intergovernative se essi saranno approvati dal Parlamento europeo; valutate positivamente le analoghe decisioni del Parlamento belga e del Parlamento olandese e le prese di posizione di molti partiti politici europei e nazionali; sottolineato che le modifiche ai trattati dovranno non solo essere conformi all'obiettivo della vocazione federale dell'integrazione europea ma anche essere accompagnati da una volontà esplicita dei governi di realizzare la federazione europea secondo un calendario preciso e vincolante ed un metodo democratico;

impegna il Governo:

ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario, in particolare dando immediata attuazione e applicazione alla legge comunitaria per il 1990 e alla presente legge comunitaria, non appena entrerà in vigore;

a dare immediata esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia ed alle misure

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

regolamentari previste dalla normativa comunitaria;

a presentare immediatamente al Parlamento le relazioni semestrali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario (fase ascendente), relative al primo e al secondo semestre 1991;

a dare attuazione all'ordine del giorno 9/4963/1 accettato dal Governo durante l'esame della legge comunitaria per il 1990, relativo alle predisposizioni di archivi computerizzati per l'anagrafe del diritto comunitario, accessibili al Parlamento;

a dichiarare le propria ferma volontà di accettare modifiche ai trattati comunitari a condizione che esse contengano:

a) il potere di codecisione del Parlamento europeo — secondo una procedura che preveda un voto esplicito di approvazione della legge da parte del Parlamento europeo e del Consiglio — applicato a tutti gli atti comunitari di natura legislativa;

b) la ridefinizione della natura de gli atti comunitari, con l'introduzione della legge al posto del regolamento e della legge-quadro al posto della direttiva e la prevalenza della legge-quadro sulla legge;

c) il voto a maggioranza nel Consiglio su tutti gli atti di natura legislativa — ivi compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'UEM — fatti salvi i provvedimenti di natura costituzionale;

d) l'investitura della Commissione da parte del Parlamento europeo ed il rafforzamento dei poteri del Presidente della Commissione;

a presentare proposte per adeguare la natura, la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio al suo ruolo di autorità legislativa — su un piano di eguaglianza con il Parlamento europeo — e per consentire una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali e delle autorità regionali alla fase ascendente di elaborazione del diritto comunitario;

a conformare la sua azione a livello europeo alle costanti linee direttrici della

politica comunitaria espresse dal Parlamento italiano ed in particolare all'impegno solenne assunto con l'approvazione della legge costituzionale n. 2 del 1989 e con il *referendum* di indirizzo del 18 giugno 1989.

9/5497/1

Calderisi, Strumendo, Cima,  
Ferrari Wilmo, Novelli, Marti-  
no, Biondi

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 5497 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)»,

premesso che l'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE, relative rispettivamente all'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, presenta rischi potenziali rilevanti per la salvaguardia dell'ambiente e delle specie animali e vegetali che in esso vivono e pone altresì problemi rilevanti di ordine etico,

impegna il Governo:

ad esercitare particolari controlli sulle attività che comportano la produzione e l'impiego di microorganismi o di organismi geneticamente modificati attivando a tal fine le strutture centrali e periferiche competenti in materia;

a riferire ogni sei mesi al Parlamento sullo stato di attuazione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE;

a non consentire, attraverso autorizzazioni in via sperimentale o altre forme autorizzative, alcuna attività rientrante nel campo di applicazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle stesse;

a consultare in modo sistematico e continuativo il Comitato nazionale per la bioe-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

tica in ordine alle problematiche di ordine etico sollevate dalle attività che rientrano nel campo di applicazione delle direttive in questione.

9/5497/2

Cima, Fronza Crepaz

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 5497, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)»;

premesso che esiste un rilevante ritardo nell'emanazione dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive recepite con la legge n. 428 del 1990, che contrasta con la inderogabile necessità di adeguare al più presto la legislazione nazionale alla normativa comunitaria,

impegna il Governo

ad accelerare l'iter di adempimento degli obblighi relativi alla legge n. 428 del 1990;

ad attivare immediatamente, al fine di evitare l'accumulazione di ulteriori ritardi per la legge relativa al 1991, tutte le sue strutture per la predisposizione e la sollecita emanazione dei decreti di attuazione delle direttive recepite con la legge comunitaria per il 1991;

ad adeguare le strutture di controllo, anche decentrate, alle nuove funzioni previste dalla normativa di attuazione ed in particolare a portare i livelli di organico e di dotazione strumentale dei servizi di igiene pubblica ed ambientale delle unità sanitarie locali e dei presidi multizonali di igiene e profilassi agli standard quantitativi e qualitativi vigenti negli altri Paesi della Comunità.

9/5497/3

Tamino, Cima, Cristoni, Strumendo.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 5497 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dal-

l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)

premesso che:

esistono direttive di notevole importanza di cui non è previsto il recepimento nella legge comunitaria, per il 1991 nonostante la scadenza dei termini previsti dalla CEE;

fra queste vi sono la direttiva 88/379/CEE, relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e la direttiva 89/107/CEE, relativa agli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano;

tali direttive rivestono particolare importanza per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente,

impegna il Governo

ad attivarsi per un rapido recepimento delle direttive di cui in premessa al fine di allineare la normativa italiana a quella vigente negli altri Paesi della Comunità.

9/5497/4

Scalia, Cima, Cristoni, Strumendo, Calderisi, Bernasconi, Ferrari Wilmo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 33 della legge comunitaria 1991 recepisce le direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE, portando un primo contributo normativo per la regolamentazione delle biotecnologie moderne;

in una tecnologia così nuova e complessa la determinazione dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza deve essere supportata da numerose competenze della comunità scientifica e deve investire iu ministeri,

impegna il Governo

ad istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una commissione tecnico-scientifica, che comprenda almeno le seguenti competenze professionali: microbiolo-

logia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia, farmacologia, igiene, e con il compito di concorrere alla definizione delle norme per la determinazione dei rischi e per l'adozione delle conseguenti misure di sicurezza dei procedimenti e prodotti derivati dalle biotecnologie moderne.

9/5497/5

Bernasconi, Strumendo, Nardone, Benevelli.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Calderisi n. 9/5497/1, il Governo lo accoglie, ad eccezione del quinto capoverso dalla parte dispositiva, che accoglie come raccomandazione: tale capoverso riguarda impegni del Governo in ordine all'esito di una trattativa internazionale. Il Governo si esprime in tal senso perché non è in suo esclusivo potere orientare in tale maniera la trattativa.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Cima 9/5492/2, devo dire che per quanto riguarda la parte dispositiva il Governo non accetta il primo capoverso, perché è già previsto nel testo dei criteri di delega che vengano esercitati questi controlli. Sembra quindi una inutile ripetizione.

Il Governo accetta la restante parte dell'ordine del giorno Cima n. 9/5497/2.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Tamino ed altri n. 9/5497/3, il Governo accetta il primo e il secondo capoverso del dispositivo, mentre accetta come raccomandazione l'ultimo capoverso poiché l'adeguamento delle strutture di controllo ivi previste può comportare problemi di copertura finanziaria. Il Governo quindi può impegnarsi nei confronti di tale adeguamento nei limiti della copertura disponibile.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Scalia ed altri n. 9/5497/4.

Per quanto attiene infine all'ordine del giorno Bernasconi ed altri n. 9/5497/5, devo sottolineare che il Governo ha accettato il capoverso dell'ordine del giorno Cima

n. 9/5497/2 relativo alla consultazione sistematica e continuativa del Comitato nazionale per la bioetica. Tale adempimento — trattandosi di una struttura già esistente — non comporta nuove spese o l'istituzione di ulteriori strutture. Invece, costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un'altra commissione tecnico-scientifica — come chiede l'ordine del giorno Bernasconi n. 9/5497/5 — che in parte ricalcherebbe nelle sue competenze l'attività del Comitato per la bioetica, comporterebbe con la creazione di una nuova struttura, ulteriori spese.

Il Governo può quindi accettare l'ordine del giorno in questione solo nel senso di impegnarsi ad ampliare il più possibile l'ambito delle sue consultazioni, eventualmente attribuendo al Comitato nazionale per la bioetica altre competenze, individuate dall'ordine del giorno Bernasconi ed altri n. 9/5497/5, che non fossero già proprie di tale Comitato.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, dopo le dichiarazioni del Governo insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5497/1?

GIUSEPPE CALDERISI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Calderisi n. 9/5497/1, accettato dal Governo, escluso il quinto capoverso del dispositivo, accettato come raccomandazione.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(L'ordine del giorno è respinto).*

Onorevole Cima, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5497/2?

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

LAURA CIMA. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/5497/2 né per la votazione degli ordini del giorno Tamino n. 9/5497/3 e Scalia n. 9/5497/4, dei quali sono cofirmataria, poiché il Governo li ha accolti nella loro sostanza.

Desidero sottolineare, in particolare, la soddisfazione del gruppo verde per il fatto che il Governo — a differenza dello scorso anno — abbia accettato come raccomandazione il terzo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno Tamino n. 9/5497/3, relativo all'adeguamento delle strutture di controllo ivi previste.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno Bernasconi n. 9/5497/5 se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistano per la votazione.

LUCIO STRUMENDO. Non insistiamo, signor Presidente.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Chiedo di parlare, a nome del Comitato dei nove, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea le correzioni di forma da apportare al testo del disegno di legge n. 5497 che si sostanziano nelle seguenti modificazioni:

All'articolo 13, comma 1, lettera *d*), la parola: «norme» deve intendersi sostituita dalla seguente: «forme» e le parole: «dell'accordo» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «dell'appalto»;

all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), le parole: «che secondo» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «secondo cui»;

al comma 5 dell'articolo 20, alla lettera *c*), devono aggiungersi le parole: «Sono nulli e si considerano non apposti i rinvii agli usi»;

all'articolo 24, la rubrica deve intendersi sostituita dalla seguente: «Accesso all'attivi-

tà degli enti creditizi ed esercizio della medesima; criteri di delega»;

all'articolo 34, alla rubrica, devono intendersi aggiunte, infine, le parole: «criteri di delega»;

all'articolo 52, il comma 2 deve intendersi sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonché ad ogni altra disposizione incompatibile»;

al medesimo articolo 52, al comma 3, devono intendersi aggiunte, in fine, le parole: «, in quanto applicabili»;

all'articolo 62, comma 1, lettera *c*), deve essersi soppressa la virgola dopo le parole: «esigenze fondamentali»;

negli allegati A e B, il titolo della direttiva 89/646/CEE va sostituito con il seguente: «Seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE»;

dall'allegato A vanno espunte le direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE;

dall'allegato B vanno espunte le direttive 90/422/CEE e 90/423/CEE.

L'articolo aggiuntivo 66.01 va collocato al termine dell'articolo 12.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, non è la prima volta che vengono in questa fase proposte modifiche di notevole spessore. Penso che la Presidenza non possa accettare di procedere ad un siffatto tipo di coordinamento.

Dalla cortese lettura da parte del collega relatore ho avuto la sensazione che ci tro-

viamo ad una nuova votazione del testo, con modifiche eventualmente anche sostanziali, perché non siamo nella condizione di verificare se si tratti soltanto di un coordinamento formale o di qualcosa di diverso. A questo punto, onorevole Presidente, non siamo più garantiti sul tipo di decisione che la Camera assume sulle leggi nel procedimento legislativo. Quindi, la pregherei di non dare corso alla richiesta avanzata da parte del Comitato dei nove.

**PRESIDENTE.** Onorevole Labriola, io credo che si debba recepire l'assicurazione dei relatori e degli altri componenti del Comitato dei nove circa il fatto che non si esula dall'ambito di correzioni di carattere formale o di rettifiche di errori di carattere tipografico.

Comunque, se permangono obiezioni in proposito, la Camera deciderà comunque votando sulla proposta avanzata dal Comitato dei nove.

**SILVANO LABRIOLA.** Mi scusi, signor Presidente, ma non credo che si possa porre in votazione una proposta di questa natura. Cosa voteremmo, infatti? Abbiamo ascoltato l'elencazione di una serie di modifiche del testo così ampia, da non consentirci di valutare con immediatezza se siano esclusivamente frutto di errori materiali, ovvero introducano delle differenze sostanziali rispetto ai testi già votati. Mi domando come faccia, in queste condizioni, il Presidente della Camera a redigere il messaggio per l'altro ramo del Parlamento. Non è possibile. Né possiamo sciogliere la questione con un voto, poiché sarebbe il più stravagante dei voti che questa Camera sia posta nelle condizioni di esprimere. In altre parole, l'Assemblea non è in grado di votare.

Penso, Presidente, che sia opportuno procedere in altro modo: la Commissione prospetta l'esigenza di un coordinamento, la Camera l'autorizza, e la Presidenza, sotto la sua responsabilità, procede al coordinamento stesso, esteso soltanto all'aspetto formale del testo. Tutto ciò che è stato precedentemente letto lo mettiamo idealmente da parte, nel senso che sarà valutato dalla Presidenza ai fini di cui sopra.

**HUBERT CORSI, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**HUBERT CORSI, Relatore.** La Commissione non avrebbe problemi ad accettare anche questa soluzione. Ribadiamo infatti che tutto ciò di cui è stata data lettura rientra strettamente nell'ambito del coordinamento che può anche essere delegato alla Presidenza.

Qualche volta si tratta di veri e propri errori materiali presenti nello stampato; qualche altra di omissioni di carattere tipografico. Mi riferisco, ad esempio, all'articolo 20, comma 5, lettera e): la Commissione finanze ha approvato l'articolo relativo ai contratti di concessione di credito al consumo, ma nello stampato non è stata riportata una riga e mezzo che deve essere inserita.

Desidero altresì far presente che non si tratta della sola difficoltà di fronte alla quale ci siamo trovati. Mi riferisco anche all'aspetto inerente a come debba agire il Comitato dei nove in Assemblea. Sappiamo che la Commissione speciale per le politiche comunitarie è in qualche modo depotenziata rispetto alle altre Commissioni che operano in sede referente: infatti esprime il proprio parere soltanto in materia di compatibilità con la normativa comunitaria e di coordinamento generale. In merito abbiamo già richiesto un parere alla Presidenza e il Comitato dei nove ha cercato, per quanto possibile, di attenersi rigorosamente, nei pareri espressi, ai due principi specifici richiamati.

Non si può, tuttavia, sottacere il fatto che ci si è trovati in grosse difficoltà anche in seguito a posizioni alternative prospettate dalle varie Commissioni e dallo stesso Governo. Pertanto è stata obiettivamente problematica l'espressione del parere da parte del Comitato dei nove. Ho avanzato tali osservazioni affinché la Presidenza ne tenga conto.

**PAOLO CRISTONI, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. In qualità di correlatore del provvedimento al nostro esame mi associo totalmente alle dichiarazioni testé rese dall'onorevole Corsi.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare sulla questione sollevata dall'onorevole Labriola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Presidente, siamo dello stesso avviso dell'onorevole Labriola, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 90 del nostro regolamento che, come è noto, stabilisce che il Comitato dei nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda e che l'Assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Pertanto noi non possiamo far altro che accogliere la proposta dell'onorevole Labriola: conferimento di una delega alla Presidenza, come previsto dal comma 2 dell'articolo 90, affinché proceda, sotto la sua responsabilità, al coordinamento, introducendo le correzioni di forma. Ovviamente, se non si tratta di correzioni di forma la Presidenza non procederà, perché altrimenti violerebbe il comma 1 dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Mi sia consentito esprimere un parere difforme, sulla base della lettura dell'articolo 90 del regolamento, già citato dall'onorevole Valensise. Tale articolo recita: «Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il Comitato dei nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera».

Il comma 2 del medesimo articolo reca una disposizione concettualmente distinta, e sancisce che «l'Assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato». In questo momento ritengo di non poter assumere la responsabilità di operare le correzioni di forma proposte avvalendomi esclusivamente della facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 90.

Considerata tuttavia l'ampiezza e la complessità delle correzioni proposte dal Comitato dei nove, ritengo che, ove ne sia fatta richiesta, si possa sospendere brevemente la seduta, per consentire a tutti i deputati un migliore approfondimento.

Se, viceversa, l'Assemblea non ritiene che sia necessaria la sospensione, dando per scontato che siano conosciute le proposte di correzione di forma lette dal relatore, procederemo subito alla votazione.

Non essendovi richieste di sospendere la seduta, pongo allora in votazione le correzioni di forma proposte dal relatore a nome del Comitato dei nove.

*(Sono approvate).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Avverto che la Presidenza autorizza fin d'ora la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna dei testi delle dichiarazioni di voto finali dei deputati che intendano chiederlo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Wilmo Ferrari. Ne ha facoltà.

WILMO FERRARI. Signor Presidente, intervenendo a nome del gruppo della democrazia cristiana, chiedo che il testo del mio intervento sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ferrari.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchi. Ne ha facoltà.

ADA BECCHI. Signor Presidente, intervenendo a nome del gruppo della sinistra indipendente, chiedo che il testo del mio intervento sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Becchi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, intervenendo a nome del gruppo del MSI-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

destra nazionale, chiedo che il testo del mio intervento sia pubblicato in allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Valensise.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

**LAURA CIMA.** Signor Presidente, intervenendo a nome del gruppo verde, chiedo che il testo del mio intervento sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Cima. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Signor Presidente, molto brevemente — giacchè non ripeterò quanto ho già avuto modo di dire in sede di discussione sulle linee generali — voglio ribadire la nostra contrarietà per l'atteggiamento del Governo che non dà attuazione alle leggi comunitarie entrate in vigore, alla legge «La Pergola» in tanti suoi fondamentali aspetti (in particolare sulla cosiddetta fase ascendente), al referendum votato dall'88 per cento del corpo elettorale del nostro paese il 18 giugno 1989, di cui il Presidente della Repubblica sembra non tenere alcun conto nella sua difesa della volontà popolare.

Da ultimo, desidero rimarcare l'atteggiamento tenuto dal Governo sull'ordine del giorno n. 9/5497/1 che era stato presentato non solo da me, ma da deputati dei gruppi democristiano, del PDS, repubblicano, liberale e verde, che il Governo ha ritenuto di non dover accettare integralmente.

Tutto ciò non ci consente di esprimere un voto favorevole sul provvedimento e consideriamo la nostra decisione di astenerci al momento del voto una posizione benevola.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza

sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alla votazione finale.

### **Votazione finale di un disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5497, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» (5497).

Presenti . . . . .	337
Votanti . . . . .	334
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	168
Hanno votato <i>si</i> . . . . .	332
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	2

*(La Camera approva).*

### **Proroga del termine a Commissioni per la presentazione di una relazione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che da parte del Presidente del gruppo del MSI-destra nazionale è stato richiesto che la seguente proposta di legge sia iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea, a' termini dell'articolo 81, comma 4, del regolamento:

**POLI BORTONE** ed altri: «Provvedimenti in favore della maternità» (3632).

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), cui la proposta di legge è assegnata in sede referente, propongono che

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

---

l'Assemblea fissi, sempre ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del regolamento, un ulteriore termine di quattro mesi per la presentazione della relazione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 19 luglio 1991, alle 9:

Interpellanza e interrogazioni.

**La seduta comincia alle 17,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*IL VICESEGRETARIO GENERALE  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AD INTERIM  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 21,15.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

---

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 18 luglio 1991.**

Bonferroni, Giovanni Bruni, Buonocore, Caria, Casati, Caveri, Ceruti, CiccioMessere, Silvia Costa, Cristofori, d'Aquino, De Bue, de Luca, d'Onofrio, De Michelis, Fausti, Bruno Ferrari, Formigoni, Fornasari, Gangi, Lenoci, Masina, Masini, Mongiello Noci, Bruno Orsini, Paganelli, Pellicanò, Piccoli, Poli Bortone, Rauti, Rebullà, Ricciuti, Rossi, Antonio Rubbi, Emilio Rubbi, Sangiorgio, Seppia, Soave, Spini, Tamino, Antonio Testa, Willeit.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 17 luglio 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CARRUS ed altri: «Rifinanziamento degli interventi recati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente *Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno*» (5846);

MELELEO e TASSONE: «Integrazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, recante *Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare*» (5847);

CAMBER ed altri: «Equo indennizzo alla Lega nazionale di Trieste a seguito della acquisizione da parte del Regio Governo, tramite l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, del patrimonio di proprietà della lega stessa» (5848);

MATULLI ed altri: «Estinzione del Conser-

vatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, istituto pubblico di educazione femminile, e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Firenze» (5849).

In data odierna sono state presentate alla Presidente le seguenti proposte di legge dai deputati:

MASINI ed altri: «Norme per l'istituzione dei centri di accoglienza e altri interventi a sostegno delle donne in condizione di particolare disagio» (5850);

MICHELINI ed altri: «Costituzione dell'Ente nazionale di promozione degli *sports* storici» (5851).

Saranno stampate e distribuite.

**Cancellazione dell'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156 il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

S. 2822: «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione» (*Approvato dal Senato*) (5790).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

**Approvazioni in Commissione.**

Nelle riunioni di ieri delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*Dalla VIII Commissione (Ambiente).*

«Disposizioni in materia di acquedotti» (4228-ter) con assorbimento della proposta RAUTI ed altri «Riordino generale del sistema idrico italiano (4981-ter), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

*Dalla X Commissione (Attività produttive).*

SCOTTI ed altri: «Norme a favore delle industrie fonografiche» (1744); BIANCHI ed altri: «Norme a favore delle industrie fonografiche» (2085); approvati in un testo unificato con il titolo: «Norme a favore delle industrie fonografiche» (1744-2085).

S. 2430: «Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni» (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) senza modificazioni (5476).

SANESE ed altri: «Liberalizzazione dei prezzi delle imprese turistico-ricettive e differimento di un termine previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424» (5326); Sen. FOSCHI ed altri: «Interventi urgenti in materia di credito e di determinazione dei prezzi nel settore turistico» (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5579) approvati in un testo unificato con il seguente titolo: «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche» (5326-5579).

*Dalla XI Commissione (Lavoro).*

«Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (5836).

CRISTOFORI ed altri: «Riforma della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a

favore dei ragionieri e periti commerciali» (2588).

Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti in sede legislativa sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

*Dalla IV Commissione (Difesa).*

S. 2265: «Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva» (Già approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato con modificazioni) (1709-B).

*Dalla X Commissione (Attività produttiva).*

S. 1176-1521-1705 Senatori BERLINGUER e GIANNOTTI; Senatori GIANOTTI ed altri: «Disegni di legge di iniziativa del Governo: Riforma dell'ENEA» (Già approvato dalla X Commissione permanente del Senato in un testo unificato con modificazioni) (5290).

*Dalla XI Commissione (Lavoro).*

Senatori ANGELONI ed altri: «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del Lavoro» (4712), con modificazioni e con assorbimento della proposta TORCHIO ed altri: «Estensione della concessione della stella al merito del lavoro» (3657) che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno (4712-3657).

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

*alla VI Commissione (Finanze):*

«Istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e del conto fiscale contributivo, nonché norme concernenti l'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati da parte del sostituto d'imposta» (già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica) (3705-B) (con parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione);

*alla VII Commissione (Cultura):*

ROCELLI ed altri: «Interventi straordinari a favore dell'Ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia in occasione del duecentesimo anniversario della fondazione del teatro» (5608) (con parere della I e della V Commissione);

LABRIOLA ed altri: «Concessione di un contributo straordinario all'università di Pisa, nella ricorrenza del 650° anniversario della fondazione» (5773) (con parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione).

#### **Annunzio di sentenza della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte Costituzionale ha trasmesso con lettera in data 10 luglio 1991 copia della sentenza n. 319 con la quale la Corte ha dichiarato:

«la legittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale di Enti locali), nella parte in cui non prevede la possibilità, per la indennità premio di servizio, della ex lege, qualora manchino le persone indicate nella stessa norma» (doc. VII, n. 1243).

La Corte costituzionale con lettera in data 15 luglio 1991 ha altresì depositato in Cancelleria copia delle sentenze nn. 341 e 342 con le quali la Corte ha dichiarato:

«la illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione del lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice» (doc. VII, n. 1245);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle «disagiate condizioni economiche», abbia serbato in libertà una «condotta regolare» (doc. VII, n. 1246).

La Corte Costituzionale in data 5 luglio 1991 ha altresì depositato in Cancelleria le sentenze nn. 309, 310 e 311, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia» (doc. VII, n. 1240);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, ultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 (Testo Unito delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

ni comunali) sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Como» (doc. VII, n. 1241);

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dalla Corte di assise d'appello di Venezia con ordinanza del 22 dicembre 1990» (doc. VII, n. 1242).

La Corte Costituzionale in data 11 luglio 1991 ha altresì depositato in cancelleria la sentenza n. 333 con la quale la Corte ha dichiarato:

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 71, 72 e 72-*quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli articoli 73, 75 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevate in relazione agli articoli 3, 25, 27 e 32 della Costituzione dal Tribunale di Roma, dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del monte, e dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Camerino» (doc. VII, n. 1244).

La Corte Costituzionale in data 15 luglio 1991 ha altresì depositato in Cancelleria le sentenze nn. 343, 344, 345, 346, 347, con le quali la Corte ha dichiarato:

«inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevate in riferimento agli articoli 3, 117, 118 e 128 della Costituzione, dalla Regione Toscana;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 14 e 15 della legge anzidetta, sollevate in riferimento agli articoli 3, 117, 118 e 128 della Costituzione della Regione Toscana» (doc. VII, n. 1247);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 459, 460 e 461, in relazione all'articolo 565, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano» (doc. VII, n. 1248);

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio» (doc. VII, n. 1249);

«non fondata la questione di legittimità dell'articolo 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione continua degli operatori socio-sanitari e di promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 33 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato» (doc. VII, n. 1250);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 429 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 19 febbraio 1991» (doc. VII, n. 1251).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del Regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia: alla I (doc. VII, nn. 1240, 1241, 1247), alla II (doc. VII, nn. 1242, 1246, 1248, 1251), alla VIII (doc. VII, n. 1249), alla XI (doc. VII, n. 1245), alla I e dalla XII (doc. VII, n. 1250), alla II e alla XI (doc. VII, n. 1243), alla II e alla XII (doc. VII, n. 1244), nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali).

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

---

**Annunzio di una risoluzione  
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Apposizione di una firma  
ad una interpellanza.**

L'interpellanza Valensise ed altri n. 2-00968, pubblicata nel resoconto sommario della seduta dell'8 maggio 1990 è stata sottoscritta anche dal deputato Parlato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

---

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI DEGLI ONOREVOLI WILMO FERRARI, RAFFAELE VALENSISE, ADA BECCHI E LAURA CIMA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 5497 (LEGGE COMUNITARIA 1991).

WILMO FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, dichiaro il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana ed esprimo altresì la soddisfazione per l'approvazione della legge comunitaria 1991, che costituisce un significativo passo in avanti per la realizzazione del mercato unico europeo.

Ringrazio gli onorevoli relatori — Corsi e Cristoni — per l'appassionato ed impegnativo lavoro svolto, con l'obiettivo, altresì, di rispettare i tempi programmati, ed il ministro per la disponibilità e la collaborazione offerte in sede di Commissione.

Con questa seconda legge comunitaria si apre la possibilità di recepimento di oltre cento direttive CEE.

In questa sede non posso tuttavia sottolineare la preoccupazione per lo stato di attuazione della legge comunitaria 1990, che ha visto completato l'iter legislativo per circa il 10 per cento delle sue possibilità. Va quindi incoraggiata la decisione della Presidenza del Consiglio di accentrare presso la stessa l'attività di emanazione dei decreti delegati, qualora proseguano i ritardi dei singoli ministeri.

È infatti evidente che i ritardi nella armonizzazione legislativa, che vedono il nostro paese agli ultimi posti anche nella prossima verifica della commissione CEE della fine di questo mese, debbono essere colmati con grande decisione rinunciando a quei seppur legittimi particolarismi che ci impediscono di cogliere l'obiettivo essenziale: porre il nostro sistema produttivo nelle condizioni di poter inserirsi nel mercato con pari opportunità.

Credo altresì che dovrebbero essere posti dei correttivi nell'iter di formazione delle decisioni.

Le direttive CEE, che nella previsione

iniziale dovevano costituire delle linee guida, assomigliano sempre più a norme regolamentari, che non lasciano margini di valutazione politica alle assemblee legislative. È quindi necessario rivalutare il ruolo politico del Parlamento europeo e dei singoli parlamenti nazionali, sia nella fase della gestione delle informazioni, della assunzione delle decisioni e quindi delle loro adozioni nel corpo legislativo. È infatti evidente che oggi il sistema vede nelle delegazioni e nei corpi burocratici il centro dell'attività, mentre un più accentuato coinvolgimento delle assemblee elettive potrebbe portare positivamente ad un sistema basato su una normazione diretta.

Noi sentiamo che l'Europa, con i suoi vincoli e con le sue scomodità, entra ogni giorno di più nella vita delle nostre aziende ed enti di maggiori dimensioni. È in atto, soprattutto nei confronti del nostro paese, una dura polemica sul rispetto delle normative di mercato sulla libera concorrenza.

Io credo che in questa situazione, pur essendo attenti ai singoli aspetti che caratterizzano la tradizione e la specificità di determinati comparti produttivi nazionali, sia essenziale l'assunzione di decisioni che possono comportare anche sacrifici.

Lo scenario che abbiamo davanti è quello di un grande contrasto di interessi fra il mercato USA da un lato, quello giapponese e quello europeo dall'altro.

E in questa situazione non ci è concesso di mancare all'appuntamento del 1° gennaio 1993. Per questo, l'invito al Governo è di andare avanti con grande decisione nella attuazione di queste due leggi comunitarie.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, il nostro voto a favore delle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie non ci esime dal rilevare il ritardo di tale adempimento che, per altro, non è stato utilizzato in alcun modo per un accurato e doveroso esame dei problemi giuridici e politici connessi all'introduzione nel nostro ordinamento della normativa CEE. I problemi aperti sono parecchi e riguardano materie diverse. C'è da sperare che possano essere individuati e risolti in sede di elaborazione dei pareri sui decreti legislativi di attuazione da parte delle Commissioni permanenti del Senato e della Camera.

Il nostro voto favorevole, inoltre, non ci esime dal ribadire il nostro dissenso per gli emendamenti del Governo all'articolo 24 che hanno prodotto, con la soppressione di norme, la manipolazione di una legge recente espressa dal Parlamento in materia bancaria.

ADA BECCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'anno scorso ho votato contro la legge comunitaria 1990; anche quest'anno voterò contro. Le ragioni del mio voto (si tratta del mio voto, non del voto del gruppo), possono essere sinteticamente enunciate.

Con il voto di ieri sulla risoluzione presentata dalla maggioranza nel dibattito sul documento di programmazione economica e finanziaria, si è convalidata una linea di politica economico-finanziaria — se tale la si può chiamare — che non fa che allontanare ulteriormente l'obiettivo di una partecipazione paritaria e responsabile dell'Italia, come protagonista, al processo di unificazione economica e monetaria avviato con l'atto unico. Votare contro quella risoluzione ieri, ed a favore di una legge come la legge comunitaria oggi, è, a mio avviso, un controsenso.

L'uso che il Governo ha fatto, e soprattutto non ha fatto, nei mesi trascorsi, delle deleghe contenute nella legge comunitaria 1990, mi ha consentito di compiacermi per aver votato allora (non ricordo se in totale solitudine, contro, e mi convince oggi a rivotare contro.

L'idea che i nostri, ma soprattutto vo-

stri, ritardi nel recepimento delle direttive comunitarie, renda inevitabile l'approdo alla procedura configurata nella legge comunitaria, poteva apparire convincente alla prima esperienza, ove si fosse stati molto ottimisti. Difficilmente, apparirà convincente ora che l'esperienza è stata praticata e con i suddetti risultati.

Il problema del recepimento delle direttive non ha, infine, solo connotazioni quantitativamente, ma anche qualitativamente rilevanti. A seconda di come sono interpretate, le direttive possono essere il punto di partenza per una modernizzazione in positivo del nostro ordinamento, o per una sua riconferma. Alcuni provvedimenti, ancora provvisori, predisposti dai ministri delegati, sottolineano il rischio che, di conseguenza, alla delega è associato.

Votare a favore di questa legge non significa, perciò, fare un passo avanti per essere promossi dalla serie B — o quale che sia — alla prima serie. Significa, piuttosto, avvalorare l'idea che la maggioranza con questo provvedimento vorrebbe accreditare, che quel passo avanti è un suo prioritario obiettivo. Un'idea che non credo vera.

Le argomentazioni fin qui svolte restano tutte valide, anche se si riconosce che la legge comunitaria 1991 registra dei progressi, sotto il profilo della chiarezza di alcune norme in essa contenute, rispetto alla precedente. E giustificano il mio voto contrario.

LAURA CIMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo verde voterà a favore della legge comunitaria 1991 non solo perché riteniamo doveroso che l'Italia colmi al più presto il ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie che ci fa essere a tutt'oggi il fanalino di coda e accumulare sentenze della Corte di giustizia nei nostri confronti, ma anche perché il Parlamento è intervenuto con molti emendamenti qualificanti, alcuni che assumono l'aspetto di normativa diretta, ed ha così contrastato, nei fatti, la tentazione del Governo di avocare solo all'esecutivo, spogliando le Camere del

potere legislativo attribuitogli dal Parlamento, il recepimento delle direttive comunitarie. Non possiamo infatti rivendicare una maggiore democratizzazione delle decisioni comunitarie e operare in modo opposto a livello nazionale, delegando tutte le competenze al Governo, sia in fase ascendente che in fase discendente.

Il testo che è stato approvato contiene numerosi contributi migliorativi portati dai verdi al testo iniziale: per noi e per la nostra battaglia per la tutela della salute, il bilancio dell'ambiente e dei diritti dei consumatori, è positivo. Abbiamo dato un impulso decisivo alla battaglia per l'introduzione del parere delle Commissioni parlamentari sui decreti di attuazione che il Governo dovrà emanare per le direttive recepite oggi, abbiamo ottenuto l'introduzione di criteri più definiti e vincolanti, con impegni assunti dal Governo su un mio ordine del giorno, per il recepimento delle direttive sugli organismi geneticamente modificati e di quella sui videoterminali e, soprattutto, abbiamo introdotto il recepimento della direttiva n. 313/90 sull'accesso all'informazione ambientale.

Il recepimento di questa direttiva rappresenta un doppio successo: realizza un forte ampliamento del diritto dei cittadini di accedere ad informazioni di carattere ambientale e, inoltre, avviene in notevole anticipo rispetto alla scadenza posta dalla CEE. Il che, per un paese che detiene il primato del recepimenti in ritardo e delle violazioni del diritto comunitario, rappresenta un fatto senza dubbio di non poco conto.

È per noi importante che il Governo abbia svolto gli ordini del giorno che abbiamo presentato e in particolare la raccomandazione di adeguare le strutture di controllo, anche decentrate, alle nuove funzioni previste dalla normativa di attuazione, ed in particolare a portare i livelli di organico e di dotazione strumentale dei servizi di igiene pubblica ed ambientale delle unità sanitarie locali e dei presidi multizonali di igiene e profilassi agli standard quantitativi e qualitativi vigenti negli altri paesi della Comunità.

Siamo invece totalmente insoddisfatti dell'applicazione della legge approvata lo scorso anno: il Governo è inadempiente e in ritardo nell'iter che deve portare all'emanazione dei decreti attuativi; senza questi decreti il recepimento non produce effetti. Proprio per denunciare questo inaccettabile stato di cose ho presentato, insieme ai colleghi Strumendo (PDS), Calderisi (federalista europeo) e Wilmo Ferrari (DC), una interpellanza al Presidente del Consiglio Andreotti, accompagnata da diciotto interrogazioni ai ministri competenti, per sbloccare al più presto una situazione ormai inaccettabile e garantire ai cittadini italiani una effettiva parità di diritti e doveri con i loro concittadini europei ed un atteggiamento meno elastico del Governo nei confronti del diritto comunitario. L'accoglimento dell'ordine del giorno ci fa sperare che il Governo voglia accelerare la decretazione attuativa della legge comunitaria 1990 rispettando i termini previsti.

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

---

F = voto favorevole (in votazione palese)  
C = voto contrario (in votazione palese)  
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)  
A = astensione  
M = deputato in missione  
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.  
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

\*\*\* ELENCO N. 1 (DA PAG. 86076 A PAG. 86088) \*\*\*

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	5497 em.24.6	1	144	179	162	Resp.
2	Nom.	24.1 e 24.4 id.	1	195	148	172	Appr.
3	Nom.	24.5 em.	3	8	339	174	Resp.
4	Nom.	articolo 24[	1	206	128	168	Appr.
5	Nom.	5497 voto finale	3	332	2	168	Appr.

\* \* \*





## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■									
	1	2	3	4	5					
BRUNI GIOVANNI	M	M	M	M	M					
BRUNO PAOLO	C	F	C	F						
BRUZZANI RICCARDO	F	C	C	C	F					
BUFFONI ANDREA	C				F					
BULLERI LUIGI	F	C	C	C	F					
BUONOCORE VINCENZO	M	M	M	M	M					
CACCLA PAOLO PIETRO	C	C	C	F	F					
CAFARELLI FRANCESCO	C	F	C	F	F					
CALAMIDA FRANCO					F					
CALDERISI GIUSEPPE	F	C	C	C	A					
CALVANESE FLORA	F	C	C	C	F					
CAMPAGNOLI MARIO		F	C	F	F					
CANNELONGA SEVERINO LUCANO	F	C	C	C	F					
CAPACCI RENATO	C	F	C	F	F					
CAPANNA MARIO	F	C	C							
CAPECCHI MARIA TERESA	F	C	C	C	F					
CAPPILLO AGATA ALMA	C	F	C	F	F					
CAPRILI MILZIADE		C	C							
CARADONNA GIULIO					F					
CARDETTI GIORGIO	C	F	F							
CARDINALE SALVATORE		F	C	F	F					
CARELLI RODOLFO	C	F	C	F	F					
CARIA FILIPPO	M	M	M	M	M					
CARRUS NIMO	C	F	C	F	F					
CASATI FRANCESCO	M	M	M	M	M					
CASINI PIER FERDINANDO		F	C	F	F					
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F	F	F						
CASTAGNETTI PIERLUIGI	C	C	C	F	F					
CASTAGNOLA LUIGI		C	C	C	F					
CASTRUCCI SIRO	C	F	C	F	F					
CAVAGNA MARIO	F	C	C	C	F					
CAVERI LUCIANO	M	M	M	M	M					
CAVICCHIOLI ANDREA	F	F	C	F	F					
CAVIGLIASSO PAOLA	C	F	C	F	F					
CECCHETTO COCO ALESSANDRA	F	C	C	C	F					
CELLINI GIULIANO	C	F	C	F	F					

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■									
	1	2	3	4	5					
CEROPOLINI FULVIO	C	F	C	F	F					
CERUTI GIANLUIGI	M	M	M	M	M					
CERUTTI GIUSEPPE	C	F	C	F	F					
CHELLA MARIO	F	C	C		F					
CHERCHI SALVATORE	F		C	C	F					
CHIRIAMO ROSARIO	C	F	C	F	F					
CIABARRI VINCENZO	F	C	C	C	F					
CIAFFI ADRIANO	C	F	C	F	F					
CIANCIO ANTONIO	F	C	C	C	F					
CICCARDINI BARTOLO	C				F					
CICCIOMESSERE ROBERTO	M	M	M	M	M					
CICERONE FRANCESCO	F	C	C	C	F					
CICOMTE VINCENZO	F	C	C	C	F					
CILIBERTI FRANCO	C	F	C	F	F					
CIMA LAURA	F	C	C	C	F					
CIMMINO TANCREDI		F	C	F	F					
CIOCCI CARLO ALBERTO	C	F	C	F	F					
CIOCCI LORENZO	F	C	C	C	F					
CIOCIA GRAZIANO	C	F	C	F	F					
CIVITA SALVATORE	F	C	C	C	F					
COLOMBINI LEDA	F	C	C	C	F					
COLONI SERGIO	C	F	C	F	F					
COLUCCI FRANCESCO	F									
COLUCCI GASTANO	F	C	C	C						
COLZI OTTAVIANO	C	F	C	F						
CONTI LAURA	F	C	C	C						
CORSI HUBERT	C	F	C	F	F					
COSTA ALESSANDRO	F	C	C	C	F					
COSTA RAFFAELE		F	C	F						
COSTA SILVIA	M	M	M	M	M					
CRESCENZI UGO	C	F	C	F	F					
CRIPPA GIUSEPPE		C	C	C	F					
CRISTOFORI NINO	M	M	M	M	M					
CRISTONI PAOLO	C	F	C		F					
D'ADDARIO AMEDEO	C	F	C							
D'AIMMO FLORINDO	C	F	C	F	F					

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■				
	1	2	3	4	5
DAL CASTELLO MARIO	C	F	C	F	F
D'ALIA SALVATORE	C	F	C	F	F
D'AMATO LUIGI				A	
D'ANGELO GUIDO	C	F	C	F	F
D'AQUINO SAVERIO	M	M	M	M	M
DARIDA CLELIO				F	
DE CARLI FRANCESCO		F	C		F
DE CAROLIS STELIO	C	F	F		
DEGENNARO GIUSEPPE		F	C	F	F
DEL BUE MAURO	M	M	M	M	M
DEL DONNO OLINDO	F	C	C		F
DEL MESE PAOLO	C	F	C	F	F
DEL PENNINO ANTONIO	C	F	F	F	
DE LUCA STEFANO	C	F	C	F	F
DE MICHELIS GIANNI	M	M	M	M	M
DEMITRY GIUSEPPE				F	
DE ROSE EMILIO	C	F	C	F	
DIGLIO PASQUALE	C	F	C	F	F
DI PIETRO GIOVANNI	F	C	C	C	F
DI PRISCO ELISABETTA	F	C	C		F
DONATI ANNA	F	C	C	C	F
DONAZZON RENATO	F	C	C	C	F
D'ONOPRIO FRANCESCO	M	M	M	M	M
DRAGO ANTONINO		F	C	F	F
DUCE ALESSANDRO	C	F	C		F
EBNER MICHL	C	F	C	F	F
ERMELLI CUPELLI ENRICO		F	F	F	
FACHIN SCHIAVI SILVANA	F	C	C	C	F
FAGNI EDDA	F	C	C	C	F
FARACE LUIGI	C	F	C	F	F
FARAGUTI LUCIANO	C	F	C	F	F
FAUSTI FRANCO	M	M	M	M	M
FELISSARI LINO OSVALDO	F		C		F
FERRANDI ALBERTO	F	C	C	C	F
FERRARA GIOVANNI	F	C	C	C	
FERRARI BRUNO	M	M	M	M	M

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■									
	1	2	3	4	5					
FERRARI MARTE	C	F	C	F	F					
FERRARI WILMO		F	C	F	F					
FERRARINI GIULIO	F	F	C	F	F					
FIANDROTTI FILIPPO	C	F	C	F	F					
FINCATO LAURA	A	F	C	F	F					
FIORI PUBLIO	C	F	C	F						
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M					
FORNASARI GIUSEPPE	M	M	M	M	M					
FOSCHI FRANCO		F	C	F	F					
POTI LUIGI	C	F	C	F	F					
FRACANZANI CARLO		F	C	F	F					
FRANCESE ANGELA		C	C							
FRANCHI FRANCO					F					
FRASSON MARIO	C	F	C	F	F					
FRONZA CREPAZ LUCIA		F	C	F	F					
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	C	F	C	F	F					
GALANTE MICHELE	F	C	C	C	F					
GALLI GIANCARLO	F	C	C		F					
GANGI GIORGIO	M	M	M	M	M					
GARAVAGLIA MARIAPIA		F	C	F	F					
GARGANI GIUSEPPE		F	C	F	F					
GASPARI REMO	C	F	C	F						
GASPAROTTO ISAIA	F	C	C		F					
GRI GIOVANNI	C	F	C	F						
GELPI LUCIANO		F	C	F	F					
GHEZZI GIORGIO	F	C	C	C						
GHINAMI ALESSANDRO	C	F	C		F					
GITTI TARCISIO					F					
GORGONI GAETANO	C	F	F	F						
GOTTARDO SETTIMO		F	C	F	F					
GRASSI ENNIO	F	C	C	C	F					
GREGORELLI ALDO	C	F	C	F	F					
GRILLI RENATO		C	C	C						
GRILLO LUIGI	C	F	C	F	F					
GRIPPO UGO	C	F	C	F	F					
GUNNELLA ARISTIDE					F					

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■									
	1	2	3	4	5					
IOSSA FELICE	C	F								
LABRIOLA SILVANO			C	F						
LA GANGA GIUSEPPE	C	F								
LAMORTE PASQUALE	C		C	F	F					
LANZINGER GIANNI	F	C	C	C						
LA PENNA GIROLAMO	C	F		F	F					
LATTANZIO VITO		F	C	F	F					
LAURICELLA ANGELO	F	C	C	C	F					
LA VALLE RANIERO	F	C	C	C	F					
LAVORATO GIUSEPPE	F	C	C	C	F					
LENOCI CLAUDIO	M	M	M	M	M					
LEVI BALDINI NATALIA	F	C	C	C	F					
LIA ANTONIO	C	F	C	F	F					
LOBIANCO ARCANGELO	C		C		F					
LODIGIANI ORESTE					F					
LOIERO AGAZIO	C	C	C	F	F					
LOMBARDO ANTONINO	C	F		F	F					
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	F	C	C	C	F					
LUCCHESI GIUSEPPE		F	C	F	F					
LUCENTI GIUSEPPE	F	C	C	C	F					
LUSETTI RENZO	C		C	F	F					
MACCIOTTA GIORGIO	F	C	C	C						
MACERATINI GIULIO	F				F					
MADAUDO DINO					F					
MAGRI LUCIO					F					
MAINARDI PAVA ANNA	F	C	C	C	F					
MALVESTIO PIERGIOVANNI	C	F	C	F	F					
MAMMONE NATIA	F	C	C	C	F					
MANCINI VINCENZO	C	F	C	F	F					
MANFREDI MANFREDO		F	C	F	F					
MANFREDINI VILLER	F	C	C	C						
MANGIAPANE GIUSEPPE	F	C	C	C	F					
MANNINO ANTONINO		C	C	C	F					
MANNINO CALOGERO		F	C	F	F					
MANZOLINI GIOVANNI		F	C	F	F					
MARRI GERMANO	F	C	C	C	F					

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■									
	1	2	3	4	5					
MARTINAT UGO	C	C	C							
MARTINI MARIA ELETTA				F						
MARTINO GUIDO	F	F	F	F	F					
MARTUSCELLI PAOLO	C	C	C	F	F					
MASINA ETTORE	M	M	M	M	M					
MASINI MADIA	M	M	M	M	M					
MASSANO MASSIMO	F	C	C							
MASSARI RENATO	C	F	C	F	F					
MASTELLA MARIO CLEMENTE		F	C	F	F					
MASTRANTUONO RAFFAELE	C									
MASTROGIACOMO ANTONIO	C	F	C	F	F					
MATARRESE ANTONIO				F	F					
MATTARELLA SERGIO			C	F	F					
MATTEOLI ALTERO		C	C	C						
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	F	C								
MATULLI GIUSEPPE		F	C	F	F					
MAZZA DINO	C	C	C	F						
MAZZUCONI DANIELA	C	F	C	F	F					
MELELEO SALVATORE	C		C	F	F					
MELILLO SAVINO	C		C	F	F					
MELLINI MAURO	F	C	A	C						
MENSORIO CARMINE	C	F	C	F						
MENSURATI ELIO				F						
MENZIETTI PIETRO PAOLO		C	C	C	F					
MERLONI FRANCESCO	C	F	C	F						
MICHELI FILIPPO	C	F	C	F						
MICHELINI ALBERTO	C	F	C	F	F					
MIGLIASSO TERESA	F		C	C	F					
MILANI GIAN STEFANO	C	C	C	F	F					
MINOZZI ROSANNA	F	C	C	C	F					
MINUCCI ADALBERTO		C	C	C						
MONBELLI LUIGI	F	C	C	C	F					
MONELLO PAOLO	F	C		C						
MONGIELLO GIOVANNI	M	M	M	M	M					
MONTALI SEBASTIANO	F	F	C	F	F					
MONTANARI FORNARI NANDA	F	C	C	C	F					

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■									
	1	2	3	4	5					
MONTECCHI ELENA	F	C	C	C	F					
MONTESSORO ANTONIO	F	C								
MORONI SERGIO	C	F	C	F	F					
MOTETTA GIOVANNI	F	C	C	C	F					
MUNDO ANTONIO	C	F	C	F	F					
MAPOLI VITO	C	C	C	F	F					
MAPPI GIANFRANCO	F	C	C	C						
NARDONE CARMINE	F	C	C	C	F					
NERI GIOVANNI	C									
NENNA D'ANTONIO ANNA				F	F					
NERLI FRANCESCO	F	C	C	C						
NICOLINI REMATO	F	C		C						
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO			C	F	F					
NOCI MAURIZIO	M	M	M	M	M					
NONNE GIOVANNI	C	C		F	F					
NOVELLI DIEGO	F	C	C	C	F					
NUCARA FRANCESCO				F						
NUCCI MADRO ANNA MARIA	C	F	C	F	F					
ORLANDI NICOLETTA	F	C	C	C	F					
ORSENIGO DANTE ORESTE	C	F	C	F	F					
ORSINI BRUNO	M	M	M	M	M					
ORSINI GIANFRANCO	C	F	C	F	F					
PACETTI MASSIMO	F	C								
PAGANELLI ETTORE	M	M	M	M	M					
PALMIERI ERMENEGILDO	F	C	C	C						
PARLATO ANTONIO	F									
PASCOLAT RENZO	F			F						
PATRIA RENZO	C	F	C	F	F					
PEDRAZZI CIPOLLA ANNAMARIA	F	C	C	C	F					
PELLEGATTA GIOVANNI	F	C	C	C	F					
PELLEGATTI IVANA	F	C	C	C	F					
PELLICANO' GEROLAMO	M	M	M	M	M					
PELLIZZARI GIANMARIO	C	F	C	F	F					
PERANI MARIO	C	F	C	F	F					
PERINEI FABIO	F	C	C	C	F					
PERRONE ANTONINO				F	F					

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■									
	1	2	3	4	5					
PETROCELLI EDILIO	F	C	C	C	F					
PICCHETTI SANTINO	F	C	C	C	F					
PICCIRILLO GIOVANNI	C	F	C	F	F					
PICCOLI FLAMINIO	M	M	M	M	M					
PIERMARTINI GABRIELE	C	F	C	F	F					
PIETRINI VINCENZO	C	F	C		F					
PINTOR LUIGI					F					
PIREDDA MATTEO	C	F	C	F	F					
PIRO FRANCO	F									
PISANU GIUSEPPE					F					
PISICCHIO GIUSEPPE	C	F	C	F	F					
POGGIOLINI DANILLO				F	F					
POLI GIAN-GAETANO	F	C	C	C	F					
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M	M					
POLIDORI ENZO	F	C	C	C	F					
POLVERARI PIERLUIGI	C	A	C		F					
PORTAFADINO COSTANTE	C	F	C	F	F					
POTI' DAMIANO	C	F	C	F	F					
PRANDINI ONELIO	F	C	C	C						
PRINCIPE SANDRO	C	F	C	F	F					
PROCACCI ANNAMARIA			C	C	F					
QUERCINI GIULIO	F									
QUERCIOLO ELIO	F	C		C						
RADI LUCIANO		F	C	F	F					
RAUTI GIUSEPPE	M	M	M	M	M					
RAVASIO RENATO	C	F	C	F	F					
REBECCHI ALDO	F	C	C		F					
REBULLA LUCIANO	C	F	C	F	F					
RECCHIA VINCENZO	F	C	C	C	F					
RENZULLI ALDO GABRIELE	C		C		F					
RICCI FRANCO		F	C	F	F					
RICCIUTI ROMBO	M	M	M	M	M					
RIDI SILVANO	F	C	C	C						
RIGGIO VITO	C	F	C	F	F					
RIGHI LUCIANO	C	F	C	F	F					
RINALDI LUIGI	C	F	C	F	F					



## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■									
	1	2	3	4	5					
SBARDELLA VITTORIO	C	F	C	F	F					
SCALFARO OSCAR LUIGI	C				F					
SCALIA MASSIMO	F	C	C	C	F					
SCOVACRICCHI MARTINO	C	F	C	F	F					
SEBALDI CARLO	C	F	C	F	F					
SEPPIA MAURO	M	M	M	M	M					
SERAFINI ANNA MARIA	F	C	C	C	F					
SERAFINI MASSIMO				C	F					
SERRA GIANNA	F	C	C	C	F					
SERRA GIUSEPPE		F	C	F	F					
SERRENTINO PIETRO	F	F	C	F	F					
SERVELLO FRANCESCO				C	F					
SILVESTRI GIULIANO	C	F	C	F	F					
SINATRA ALBERTO	F	C	C	C	F					
SINESIO GIUSEPPE	C	C	C	F	F					
SOAVE SERGIO	M	M	M	M	M					
SODDU PIETRO		F	A	A	F					
SOLAROLI BRUNO				C	F					
SPINI VALDO	M	M	M	M	M					
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIOSE	F									
STEGAGNINI BRUNO	C	F	C	F	F					
STERPA EGIDIO					F					
STRADA RENATO	F	C	C	C	F					
STRUMENDO LUCIO	F	C	C	C	F					
TADDEI MARIA	F	C	C	C	F					
TAGLIABUE GIANFRANCO	F	C	C	C	F					
TANINO GIANNI	M	M	M	M	M					
TARABINI EUGENIO	C	F	C	F	F					
TASSI CARLO	F	C	C	C	F					
TASSONE MARIO	C	F	C	F	F					
TATARELLA GIUSEPPE		C	C	C						
TEALDI GIOVANNA MARIA	C	F	C	F						
TEMPESTINI FRANCESCO		F	C							
TESINI GIANCARLO	C	F	C	F	F					
TESSARI ALESSANDRO			C	C	A					
TESTA ANTONIO	M	M	M	M	M					

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■														
	1	2	3	4	5										
TESTA ENRICO				C	F										
TIRZZI ENZO		C	C	C											
TOMA MARIO	F	C	C	C	F										
TORCHIO GIUSEPPE	C	F		F	F										
TRABACCHI FELICE	F				F										
TRABACCHINI QUARTO	F	C	C		F										
TRAVAGLINI GIOVANNI	F	F	C	F	F										
TREMAGLIA MIRKO					F										
UMIDI SALA NEIDE MARIA	F	C	C		F										
URSO SALVATORE			C		F										
USELLINI MARIO	F	C	C	F	F										
VAIRO GAETANO	C	F	C	F	F										
VALENSISE RAFFAELE		C	C	C	F										
VAZZOLER SERGIO	C	F	C	F	F										
VECCHIARELLI BRUNO	C	F	C	F	F										
VIOLANTE LUCIANO	F	C	C	C											
VISCARDI MICHELE	C				F										
VISCO VINCENZO	F	C	C	C											
VITI VINCENZO	C	F	C		F										
VOLPONI ALBERTO	C	F	C	F	F										
WILLEIT FERDINAND	M	M	M	M	M										
ZAMBERLETTI GIUSEPPE					F										
ZAMBON BRUNO	C	F	C	F	F										
ZAMPIERI AMEDEO	C	F	C	F	F										
ZARRO GIOVANNI		F	C	F	F										
ZAVETTIERI SAVERIO	C	F	C	F	F										
ZOSO GIULIANO			C	F	F										
ZUCCH GIUSEPPE	C	F	C	F	F										

\* \* \*